

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 luglio 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2025, n. 14.

Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. (26R00195). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2025, n. 15.

Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari-degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1. (26R00196) Pag. 5

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 agosto 2025, n. 55.

Disposizioni per la promozione ed il riconoscimento della figura del caregiver familiare. (25R00295). Pag. 12

LEGGE REGIONALE 22 agosto 2025, n. 56.

Disposizioni per la promozione delle attività teatrali nelle istituzioni scolastiche. (25R00296) Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2025, n. 57/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorio-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi). Modifiche del d.p.g.r. 42/R/2016. (25R00302) Pag. 17

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 28 luglio 2025, n. 16.

Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere e) e f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema informativo per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica (APE) Lazio e individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici. Abrogazione del regolamento regionale 4 novembre 2021, n. 20 (Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici) e successive modifiche. (26R00064) Pag. 19





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2025, n. 14.

Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 29 del 10 giugno 2025)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis)***Art. 1.****Principi e finalità**

1. Nel quadro dei principi dell'Unione europea in materia di invecchiamento attivo della popolazione, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in un contesto di forte innovazione sociale derivante dall'aumento dell'età anagrafica e dell'aspettativa di vita, valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e ne promuove la partecipazione alla vita familiare, sociale, civile, economica e culturale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione:

a) favorisce la costruzione di percorsi per il mantenimento o il potenziamento dell'autonomia delle persone anziane;

b) promuove il potenziamento, il mantenimento o il riacquisto della salute psico-fisica nell'ambito degli abituali contesti di vita;

c) valorizza le esperienze professionali, formative e umane conseguite;

d) favorisce il potenziamento, il mantenimento o il riacquisto delle relazioni personali;

e) promuove e sostiene politiche ed interventi a favore dell'invecchiamento attivo, coordinati ed integrati negli ambiti della salute, delle politiche sociali, del lavoro, della formazione professionale, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato, valorizzando il confronto e la partecipazione con le forze sociali;

f) contrasta i fenomeni di esclusione e discriminazione nei confronti delle persone anziane, sostenendo azioni ed interventi che rimuovono gli ostacoli ad una piena inclusione sociale e che garantiscono un invecchiamento sano e dignitoso.

Art. 2.**Definizioni**

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) persone anziane: le persone ultrasessantacinquenni;
b) persone adulte: le persone di età compresa tra i diciannove e i sessantacinque anni;

c) invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita organizzata di ciascuno e che assume connotazioni differenti e diversità individuali, che devono essere riconosciute e valorizzate a tutte le età;

d) invecchiamento attivo: il processo volto a favorire la capacità di ridefinire e aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti alla persona e al modificarsi del contesto sociale in cui l'invecchiamento si colloca, ottimizzando le opportunità concernenti la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e favorire un contributo attivo alla comunità.

Art. 3.**Programmazione degli interventi**

1. La regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione regionale di settore, promuovendo iniziative territoriali a favore delle persone adulte e anziane, negli ambiti della prevenzione, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dell'impegno civile, del volontariato in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, dello sport e tempo libero, per il mantenimento del benessere durante l'invecchiamento e di un corretto stile di vita, anche attraverso il confronto e la partecipazione con le forze sociali e intergenerazionali.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la regione opera in raccordo con gli enti locali, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, gli enti gestori delle funzioni socioassistenziali, gli enti del terzo settore e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale.

Art. 4.**Soggetti attuatori**

1. La regione promuove e sostiene la partecipazione delle persone anziane alle iniziative realizzate in attuazione degli interventi di cui alla presente legge, favorendo la costruzione di reti di supporto sul territorio che operano in modo integrato e coordinato.

2. Fanno parte delle reti di supporto di cui al comma 1:

a) gli enti locali;
b) l'Azienda USL e le aziende di servizi alle persone;
c) le strutture residenziali;
d) le istituzioni scolastiche, l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste e gli organismi di formazione accreditati;

e) le associazioni e le organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane;



f) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;

g) gli enti, le organizzazioni, le fondazioni, le associazioni non aventi scopo di lucro, la cooperazione e l'impresa sociale, l'università della terza età, gli enti del terzo settore, nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.

3. La regione fornisce indirizzi per la promozione e la realizzazione degli interventi previsti ed individua i livelli di *governance* e i percorsi operativi orientati a rendere efficace la collaborazione all'interno della rete.

Art. 5.

Politiche per la partecipazione attiva

1. La regione favorisce la partecipazione delle persone anziane alla vita di comunità anche attraverso l'impegno nel volontariato e nell'associazionismo e in ruoli di cittadinanza attiva, quali forme di promozione dell'invecchiamento attivo.

2. L'impegno nella comunità può tradursi in progetti sociali, anche sperimentali e innovativi, che, promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, sono finalizzati al benessere collettivo e valutati in via prioritaria.

Art. 6.

Politiche familiari

1. La regione riconosce la famiglia come una delle risorse fondamentali nelle politiche di invecchiamento attivo. Al fine di garantire alla persona anziana una migliore qualità della vita e la permanenza nel proprio contesto domiciliare, la regione promuove ogni azione utile a supportare in modo integrato le famiglie, favorendo le condizioni per una effettiva sostenibilità delle responsabilità familiari nei confronti delle persone anziane.

2. La giunta regionale, avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'articolo 4, al fine di assicurare alle persone anziane che vivono sole opportunità che garantiscono la qualità della vita, la permanenza nel proprio contesto domiciliare e la partecipazione alla vita di comunità, promuove azioni specifiche utili a supportare, in modo integrato con il contesto di riferimento, la persona anziana priva di conviventi.

3. Ai fini di cui al comma 2, la regione favorisce la sperimentazione di forme di reciproco supporto tra le famiglie in difficoltà rispetto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Art. 7.

Formazione permanente

1. La regione individua nella partecipazione delle persone anziane a processi educativi, ad attività ricreative e formative lungo tutto l'arco della vita, una modalità fondamentale per l'invecchiamento attivo e, in particolare:

a) incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;

b) sostiene le attività dell'università della terza età;

c) valorizza, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali, le esperienze professionali acquisite dalle persone anziane favorendone il ruolo attivo nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni durante l'orientamento e i percorsi di prima formazione dei giovani;

d) sostiene la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo e anche con specifiche competenze professionali, nei confronti delle persone anziane;

e) promuove iniziative volte alla formazione degli anziani nel settore della pratica sportiva finalizzate alla creazione di «palestre della terza età».

2. La regione, per le azioni di cui al comma 1, promuove protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado e con le agenzie formative per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo libero, per tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i talenti e le esperienze.

3. La regione sostiene, altresì, percorsi formativi finalizzati a:

a) promuovere un invecchiamento attivo, con particolare attenzione ai temi dell'impegno civico e della cittadinanza attiva;

b) favorire l'accesso alle tecnologie digitali, anche attraverso percorsi di alfabetizzazione informatica, prevedendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e del terzo settore, riducendo il divario generazionale nell'accesso reale alle tecnologie e sviluppando le capacità necessarie a partecipare alla società dell'informazione;

c) promuovere corretti stili di vita, un consumo consapevole e un'efficace gestione del risparmio;

d) perseguire la sicurezza stradale e domestica;

e) favorire l'attività fisica e contrastare la sedentarietà;

f) prevenire e contrastare la dipendenza da gioco d'azzardo patologico e da *shopping* compulsivo;

g) formare le persone anziane che si occupano dei nipoti o dei bambini di una rete di vicini, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e quella familiare;

h) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti, attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, fra i quali quelli sociali, economici, storici, culturali ed artistici.

Art. 8.

Completamento dell'attività lavorativa

1. La regione, nel rispetto della normativa vigente in materia e in accordo con le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative in ambito regionale, favorisce la realizzazione di interventi di carattere sociale che agevolano il completamento della vita lavorativa, la preparazione al pensionamento e il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani.



Art. 9.

Prevenzione, benessere e salute

1. La regione, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, promuove azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica.

2. La regione promuove politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali.

3. La regione, per il benessere delle persone anziane e per contrastarne la solitudine, favorisce strumenti di prossimità e di socialità che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti e sugli interventi e sulle azioni sociali promosse sul territorio regionale.

4. La regione promuove, inoltre:

a) interventi finalizzati a orientare il sistema di *welfare* regionale superando logiche assistenzialistiche;

b) politiche sociali in favore della domiciliarità, intesa come sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale e politiche sanitarie anche tramite lo sviluppo di servizi assistenziali di prossimità e servizi di telemedicina.

Art. 10.

Cultura e tempo libero

1. La regione, riconoscendo il ruolo centrale degli enti locali, del terzo settore e delle associazioni di riferimento, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, per sviluppare relazioni solidali, positive e continuative tra le persone e trasmettere il senso di appartenenza alla comunità, anche al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della regione.

2. La regione sostiene iniziative di turismo sociale, facilitando l'accesso alle persone anziane con difficoltà economica a eventi di teatro, cinema, mostre e musei e si avvale, al contempo, del loro patrimonio di conoscenze e del loro impegno per promuovere la storia, la cultura e le tradizioni regionali.

Art. 11.

Impegno e volontariato civico

1. La regione, al fine di valorizzare l'impiego delle persone anziane in attività socialmente utili, ne favorisce la partecipazione alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno civico nel volontariato e nell'associazionismo o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.

2. Il volontariato civico delle persone anziane costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali utili alla comunità.

3. I progetti sociali di cui al comma 2 sono inseriti nella programmazione sociale territoriale e possono essere promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'art. 4.

Art. 12.

Azioni dell'impegno e del volontariato civico

1. La regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti del terzo settore tesi a sviluppare il volontariato civico degli anziani a supporto delle professionalità presenti e nel rispetto delle normative di settore.

2. L'impegno civico delle persone anziane si realizza, in particolare, attraverso le seguenti azioni:

a) accompagnamento con mezzi pubblici di persone non autosufficienti per l'accesso a prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie;

b) supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali;

c) attività ausiliarie di sorveglianza e animazione presso scuole e mense, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali in collaborazione con le famiglie, le istituzioni scolastiche, il terzo settore e le amministrazioni locali, con l'esclusione della custodia dei beni o la sorveglianza sui luoghi;

d) iniziative volte a far conoscere e mantenere le tradizioni di artigianato locale;

e) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani e disabili a supporto degli operatori dei servizi sociali;

f) assistenza sociale e culturale in ospedale presso le strutture residenziali e nella casa circondariale regionale;

g) interventi di carattere ecologico, stagionale o straordinario, sul territorio regionale;

h) campagne e progetti di solidarietà sociale, ivi comprese le banche del tempo.

Art. 13.

Gestione di terreno comunale

1. La pubblica amministrazione può affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni di proprietà pubblica nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e, in generale, di cura dell'ambiente naturale. La pubblica amministrazione stabilisce inoltre le relative modalità e i criteri di affidamento.

Art. 14.

Piano per l'invecchiamento attivo

1. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, previo parere della commissione consiliare competente, il Piano per l'invecchiamento attivo (PIA).



2. Il PIA ha durata triennale, con eventuale aggiornamento annuale. Il PIA, in coerenza con la programmazione nazionale, integra e coordina le diverse politiche e le risorse regionali, statali e comunitarie relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge, al fine armonizzare le diverse azioni.

3. Gli assessori regionali competenti in materia di politiche sociali e di formazione professionale coordinano l'attuazione delle azioni previste dal PIA avvalendosi del tavolo di confronto di cui all'art. 15.

Art. 15.

tavolo interistituzionale sull'invecchiamento attivo

1. La regione istituisce e coordina, nell'ambito del piano di zona regionale, un tavolo interistituzionale sull'invecchiamento attivo, di seguito denominato tavolo, quale sede di confronto permanente sul tema, composto da:

- a) il coordinatore dell'ufficio di piano;
- b) due rappresentanti del Dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali;
- c) due rappresentanti del Dipartimento regionale competente in materia di sanità e salute;
- d) un rappresentante del Dipartimento regionale Sovraintendenza agli studi, competente in materia di politiche intergenerazionali;
- e) un rappresentante del Comune di Aosta;
- f) un rappresentante dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- g) un rappresentante tecnico del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta;
- h) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
- i) un rappresentante delle fondazioni di terzo settore;
- j) un rappresentante del Forum del terzo settore;
- k) un rappresentante della cooperazione sociale;
- l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali.

2. Al tavolo sono invitati a partecipare l'assessore alla sanità, salute e politiche sociali, il presidente della commissione consiliare competente, o suo delegato, un rappresentante della minoranza consiliare in seno alla commissione e il presidente del consiglio permanente degli enti locali, o suo delegato.

3. Il tavolo organizza il proprio lavoro in gruppi tecnici a geometria variabile che vedono il coinvolgimento di attori diversi a seconda dei temi trattati.

4. Il tavolo svolge le seguenti attività:

- a) predispone la proposta di piano di cui all'art. 14;
- b) monitora lo stato di attuazione della presente legge;
- c) predispone la relazione di cui all'art. 16, comma 1;
- d) propone progetti per la valorizzazione dell'invecchiamento attivo;
- e) promuove iniziative di sensibilizzazione sul tema dell'invecchiamento attivo;

f) predispone la relazione di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33).

5. La giunta regionale, con propria deliberazione, designa i componenti del tavolo di cui al comma 1, nonché le modalità di funzionamento dello stesso.

6. In relazione a specifici argomenti per i quali si renda necessaria una consultazione altamente qualificata, il tavolo di cui al comma 1 può avvalersi della collaborazione, previo accordo, di soggetti pubblici o privati presenti sul territorio regionale o nazionale esperti sui temi trattati, al fine di garantire che gli interventi a favore delle persone anziane siano il più possibile integrati tra loro e rispondenti alle reali necessità.

7. Il tavolo resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di politiche sociali.

Art. 16.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale relaziona annualmente alla commissione consiliare competente ed al comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali sulle modalità di attuazione della presente legge e sulle attività del tavolo di cui all'art. 15.

2. In sede di prima applicazione, la relazione di cui al comma 1 è predisposta entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.

Art. 17.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

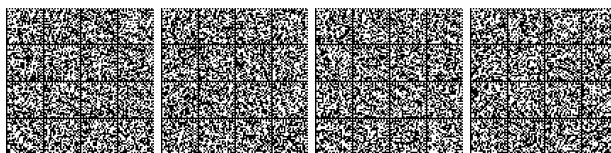
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 26 maggio 2025

Il presidente: TESTOLIN

26R00195



LEGGE REGIONALE 26 maggio 2025, n. 15.

Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari-degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 29 del 10 giugno 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2014, N. 6

Art. 1.

Sostituzione del titolo della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6

1. Il titolo della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), è sostituito dal seguente: «Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all'ufficio di segretario di ente locale».

Art. 2.

Modificazione all'art. 1

1. Il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 6/2014, è sostituito dal seguente:

«1. Nell'esercizio della potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali di cui all'art. 2, comma primo, lettera *b*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in combinato disposto con gli articoli 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché nel rispetto dei principi di cui ai titoli I e II della parte I della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), la presente legge disciplina le modalità di organizzazione dell'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni e degli altri enti locali, con l'obiettivo di incrementare la qualità e l'omogeneità delle prestazioni erogate ai cittadini, e detta disposizioni in materia di ufficio di segretario di ente locale.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 2

1. L'art. 2 della l.r. 6/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali*). — 1. Le funzioni e i servizi comunali sono esercitati:

a) a livello di ambito territoriale regionale, mediante convenzioni tra i Comuni ed i soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6;

b) a livello dell'ambito territoriale delle Unités des Communes valdôtaines di cui all'art. 8, per il tramite delle suddette Unités;

c) a livello di ambito territoriale comunale, per tutte le altre funzioni e gli altri servizi, fatta salva la possibilità di esercizio associato mediante convenzioni fra enti locali.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), elenca, qualora necessario, le attività ricomprese nelle singole funzioni e nei servizi comunali di cui agli articoli 4, 5, 6 e 16.».

Art. 4.

Modificazione all'art. 3

1. Al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 6/2014, le parole: «art. 20» sono sostituite dalle seguenti: «art. 18, comma 2».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 4

1. L'art. 4 della l.r. 6/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta*). — 1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività:

a) formazione degli amministratori e del personale;

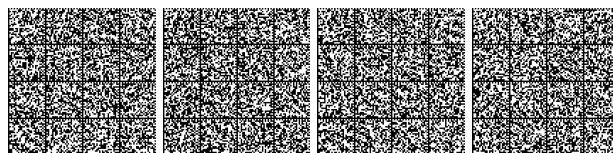
b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, predisposizione di regolamenti tipo e modulistica, nonché realizzazione di servizi on-line per la presentazione di istanze;

c) supporto nelle attività di contrattazione e nelle relazioni sindacali inerenti al personale dirigente e a quello delle categorie, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale;

d) supporto per il funzionamento delle commissioni locali valanghe e promozione della realizzazione di iniziative di ricerca documentali e formative, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti esperti in materia di neve e valanghe;

e) gestione unitaria di iniziative e progetti specifici proposti dal suddetto Consorzio;

f) coordinamento e sviluppo di sinergie, in particolare con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).



2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL, può individuare ambiti di attività ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, inerenti alla consulenza e al supporto ai Comuni nell'esercizio delle loro funzioni.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 6

1. L'art. 6 della l.r. 6/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite dell'Amministrazione regionale*). — 1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite dell'Amministrazione regionale, le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività o ai seguenti organismi:

a) procedimenti disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni di maggiore gravità;

b) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito a livello del comparto unico regionale;

c) Commissione indipendente di valutazione della performance;

d) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere di pubblica utilità;

e) Piano di zona e sportello sociale, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e dell'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione);

f) servizi alle persone migranti e centro di prima accoglienza delle persone senza fissa dimora;

g) pianificazione strategica in materia di edilizia scolastica e di impianti sportivi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL;

h) gestione del sistema delle conoscenze territoriali (SCT).

2. Resta fermo quanto stabilito dalla legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2 (Disposizioni organizzative urgenti in materia di centralizzazione delle funzioni di competenza e altre disposizioni in materia di contratti pubblici), in materia di centralizzazione delle funzioni di competenza, di contratti pubblici, di obblighi informativi e di pubblicità del ciclo di vita dei contratti pubblici.».

Art. 7.

Sostituzione del titolo del capo III

1. Il titolo del capo III della l.r. 6/2014 è sostituito dal seguente: «Funzioni e servizi comunali da svolgere a livello dell'ambito territoriale delle Unités des Communes valdôtaines».

Art. 8.

Modificazione all'art. 8

1. Il comma 1 dell'art. 8 della l.r. 6/2014 è sostituito dal seguente:

«1. Le Unités des Communes valdôtaines, di seguito denominate Unités, sono enti locali, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di potestà statutaria e regolamentare, istituiti per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Alle Unités si applica, in quanto compatibile e non derogata dalle disposizioni della presente legge, la disciplina regionale in materia di ordinamento degli enti locali, con particolare riguardo all'autonomia normativa, allo status degli amministratori, ivi comprese le cause di incompatibilità, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.».

Art. 9.

Modificazione all'art. 9

1. Il comma 4 dell'art. 9 della l.r. 6/2014 è sostituito dal seguente:

«4. Le Unités, fermo restando quanto disposto dall'art. 22-bis, comma 1, possono stipulare fra loro o con singoli Comuni apposite convenzioni, aventi i contenuti di cui all'art. 18, comma 2, per la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali che interessano ambiti territoriali più ampi.».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 12

1. L'art. 12 della l.r. 6/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Giunta*). — 1. La Giunta dell'Unité è composta dai Sindaci dei Comuni associati. Il Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo, o qualora sia incompatibile ai sensi della normativa regionale vigente in materia di elettorato passivo, è sostituito dal Vicesindaco. Nel caso in cui il Sindaco e il Vicesindaco siano assenti, impediti temporaneamente o incompatibili, il Sindaco è sostituito da un Assessore delegato di volta in volta.

2. La Giunta dura in carica cinque anni ed è rinnovata a seguito delle elezioni generali comunali.

3. La Giunta compie tutti gli atti che lo statuto non riserva al Presidente e che non rientrano nella competenza dei dirigenti ai sensi dell'art. 46 della l.r. 54/1998 e, comunque, delibera:

a) lo Statuto dell'Unité e le relative modificazioni;

b) i regolamenti;

c) il bilancio, il documento unico di programmazione e relativa nota di aggiornamento e il rendiconto della gestione;

d) le convenzioni tra l'Unité e ogni altro ente;

e) gli atti di programmazione e di indirizzo, ivi compreso il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);

f) la dotazione organica;

g) l'elezione e la revoca del Presidente e del Vice-presidente;



- h) la nomina e la revoca dell'organo di revisione;
- i) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unité presso altri enti;
- j) l'accensione di mutui e le aperture di credito;
- k) la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi affidati all'Unité, ove non già determinate ai sensi di specifiche disposizioni di legge;
- l) gli acquisti, le alienazioni, le permutazioni, le sostituzioni e le modificazioni di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unité;
- m) l'adozione degli ulteriori atti ad essa attribuiti dallo Statuto.

4. Il funzionamento della Giunta, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato da un regolamento interno, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 20 della l.r. 54/1998.

5. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 4, si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comune associato con il maggiore numero di abitanti. La convocazione della Giunta per l'elezione del primo presidente dell'Unité è disposta dal Sindaco più anziano di età.

6. In materia di permessi, il Presidente e i membri della Giunta, lavoratori dipendenti, sono equiparati al Presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle Comunità montane ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).».

Art. 11.

Modificazione all'art. 13

1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della l.r. 6/2014, è inserito il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'elezione del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco più anziano di età.».

Art. 12.

Modificazioni all'art. 15

1. All'art. 15 della l.r. 6/2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al personale delle Unités si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla parte II, titolo V, della l.r. 54/1998.»;

b) l'ultimo periodo del comma 2 è soppresso;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Unité è sede di segreteria e può stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario ai sensi dell'art. 20-bis.».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 16

1. L'art. 16 della l.r. 6/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Funzioni e servizi comunali da svolgere a livello dell'ambito territoriale delle Unités, per il tramite delle stesse*). — 1. Alle Unités è affidato l'esercizio

obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali nei seguenti ambiti di attività, salvo quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 6:

a) sportello unico degli enti locali (SUEL);

b) servizi e interventi rivolti alla persona, con particolare riguardo a:

1) servizi domiciliari, ivi compreso il telesoccorso e altre soluzioni tecnologiche, servizi semiresidenziali e residenziali, ivi compresi i soggiorni climatici, per persone anziane o non autosufficienti;

2) eventuali interventi economici e assistenziali, a integrazione di quelli effettuati dall'amministrazione regionale, a favore delle famiglie o di singoli soggetti in condizioni di fragilità, per i servizi svolti dalle Unités;

3) eventuale integrazione, anche con il supporto di enti del Terzo settore, dei servizi di trasporto regionali, con interventi di trasporto locale a favore di persone anziane o non autosufficienti;

c) servizi di supporto alle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado;

d) servizi socio-educativi per la prima infanzia;

e) servizi ludico-ricreativi a favore dei minori;

f) servizi connessi al ciclo dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), e in coerenza con le disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti; la Regione individua le linee guida per la gestione di tale ciclo, esercitando un ruolo di coordinamento. Alle Unités compete l'approvazione del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), l'approvazione del piano economico finanziario (PEF), la determinazione delle tariffe dell'entrata, sia tributaria che corrispettiva, la nomina del funzionario responsabile del tributo, l'approvazione delle liste di carico, la riscossione dell'entrata, sia ordinaria che coattiva/forzata, e l'incasso dei relativi introiti, nonché l'attività di accertamento e di irrogazione delle relative sanzioni, anche legate alle violazioni del regolamento di gestione del servizio rifiuti;

g) servizi in materia di innovazione e di transizione digitale, ivi compresa la nomina del responsabile per la transizione digitale;

h) servizio di riscossione volontaria delle entrate tributarie, ivi compresa la nomina del funzionario responsabile del tributo;

i) gestione del servizio di trattamento economico del personale e attività di assistenza previdenziale e giuridica;

j) procedure selettive per il reclutamento del personale.

2. Alle Unités competono la determinazione delle tariffe e dei contributi sui servizi ad esse affidati ai sensi del comma 1, lettere b), c) d) ed e), l'incasso dei relativi introiti e l'esercizio delle connesse attività di riscossione ordinaria e coattiva/forzata.

3. Nel caso di gestione associata dei servizi di cui al comma 1, lettera f), mediante convenzione stipulata tra due o più Unités o, ai sensi dell'art. 8, comma 2, tra una o più Unités e il Comune di Aosta, è istituita, quale



ulteriore organo, l'Assemblea delle Giunte delle Unités del subATO, di seguito denominata "Assemblea", composta dai membri delle Giunte delle Unités stesse. L'Assemblea è costituita presso l'ente individuato dalla convenzione quale responsabile dell'esercizio associato, che svolge le funzioni di ente delegato. Spetta all'Assemblea approvare:

- a) il piano di subATO;
- b) il regolamento di disciplina della TARI e il regolamento di gestione del servizio;
- c) la carta dei servizi;
- d) il PEF;
- e) le tariffe;
- f) i criteri e le modalità di riparto dei costi;
- g) eventuali altri atti di indirizzo, tra i quali, a titolo di esempio, le linee di sviluppo per la gestione del servizio e gli obiettivi strategici e operativi, da inserire nei propri documenti di programmazione da parte dell'ente delegato.

4. L'Assemblea è integrata con il Sindaco del Comune di Aosta nel caso in cui l'ente partecipi alla gestione associata. Il funzionamento della stessa è disciplinato da un regolamento interno, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 20 della l.r. 54/1998.

5. Gli organi dell'ente delegato adottano gli atti necessari.

6. L'Assemblea è costituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale. Ai componenti della stessa non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o altri emolumenti comunque denominati.».

Art. 14.

Sostituzione del titolo del capo IV

1. Il titolo del capo IV della l.r. 6/2014 è sostituito dal seguente: «Funzioni e servizi comunali».

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 18

1. L'art. 18 della l.r. 6/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Funzioni e servizi comunali*). — 1. I Comuni esercitano tutte le funzioni e i servizi non ricompresi tra quelli riservati alle Unités e ai soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6, anche in forma associata mediante convenzione.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL, stabilisce gli ulteriori contenuti obbligatori rispetto a quelli già elencati dall'art. 104, comma 2, della l.r. 54/1998, delle eventuali convenzioni di cui al comma 1. I suddetti contenuti comprendono la possibilità di delegare funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti oppure di costituire uffici associati operanti, per la durata della convenzione, con personale distaccato dagli enti aderenti, individuando l'ente capofila che assume la responsabi-

lità dell'esercizio associato e presso il quale è operante la struttura responsabile dell'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale.

3. I Comuni, previa stipula di apposita convenzione e nei limiti previsti dal codice dei contratti pubblici, possono effettuare lavori e acquisire forniture e servizi, anche di interesse comune, delegando uno degli enti convenzionati a espletare la relativa procedura di gara.».

Art. 16.

Inserimento del capo V-bis

1. Dopo il capo V della l.r. 6/2014 è inserito il seguente:

«Capo V-bis - Segretari degli enti locali

Art. 20-bis (*Convenzioni per l'ufficio di segretario*).

— 1. Gli enti locali possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segretario, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. Le convenzioni possono essere stipulate nei casi in cui ciò non comporti il collocamento in esubero di uno o più segretari. Al fine della verifica di tale condizione le deliberazioni di approvazione delle convenzioni devono essere preventivamente trasmesse all'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, di seguito denominata Agenzia.

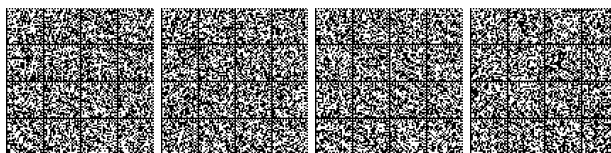
3. Ai medesimi fini di cui all'art. 1, comma 1, i comuni con popolazione residente fino a 1.000 abitanti, calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni generali comunali, sono tenuti a stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario. Tali convenzioni possono essere stipulate con altri Comuni, singoli o associati, anche non obbligati, con altri enti locali o con l'Agenzia.

4. Non sono assoggettati all'obbligo di convenzionamento di cui al comma 3 i Comuni con popolazione residente fino a 1.000 abitanti, calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni generali comunali, ma il cui parametro "Ricettività", risultante tra quelli approvati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della l.r. 48/1995 e calcolato sui dati di tale anno al fine di quantificare i trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione, sia superiore a 0,2.

5. Gli enti locali convenzionati ai sensi del presente articolo possono condividere con altri enti locali, singoli o associati, l'attività dei segretari già incaricati, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione sottoscritta, se del caso, dall'ente capofila.

6. Ai segretari che prestano servizio presso sedi di segreteria convenzionate spetta una maggiorazione dell'importo della retribuzione di posizione, nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva regionale di settore sulla base dei seguenti criteri:

- a) numero delle sedi convenzionate;
- b) complessità organizzativa delle stesse;
- c) presenza, nelle stesse, di sedi disagiate, come individuate dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia.



7. Nel caso di elezioni comunali, ai fini dell'assegnazione dei segretari da parte dell'Agenzia ai sensi dell'art. 20-*quater*, gli enti approvano e sottoscrivono le convenzioni, obbligatorie o facoltative, per l'ufficio di segretario, entro quarantacinque giorni dalla data della proclamazione degli eletti e, nel caso di elezioni generali comunali, dalla data dell'ultima proclamazione. Negli altri casi, gli enti approvano e sottoscrivono le convenzioni obbligatorie per l'ufficio di segretario entro quarantacinque giorni dalla data di cessazione della precedente convenzione.

8. Nel caso in cui uno o più Comuni obbligati non rispettino i termini di cui al comma 6, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine da parte del Presidente della Regione, provvede, con propria deliberazione, all'individuazione dei Comuni che si dovranno convenzionare tra loro, invitandoli alla tempestiva sottoscrizione della relativa convenzione.

9. Nei confronti dei Comuni inadempienti alla sottoscrizione della convenzione è avviato l'intervento sostitutivo di cui all'art. 70-*quater* della l.r. 54/1998.

Art. 20-*ter* (Contenuto delle convenzioni per l'ufficio di segretario). — 1. Le convenzioni di cui all'art. 20-*bis*, oltre a quanto previsto dall'art. 104, comma 2, della l.r. 54/1998, stabiliscono le modalità di espletamento delle attività del segretario, la possibilità di recesso da parte di uno o più enti partecipanti e individuano l'organo competente a conferire l'incarico di segretario. Copia degli atti relativi è trasmessa al Consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

2. Le convenzioni di cui all'art. 20-*bis* hanno una durata non superiore a quella dei Consigli dei Comuni interessati e cessano al rinnovo anche di uno solo degli stessi Consigli.

3. Nei casi di assenza del segretario elencati all'art. 18, commi 8 e 9, del regolamento regionale 7 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), gli enti convenzionati, in alternativa al conferimento di un incarico di supplenza, possono stipulare, anche singolarmente, convenzioni di durata non superiore al periodo di assenza del segretario.

4. Le convenzioni di cui all'art. 20-*bis* possono prevedere che l'organo competente a incaricare il segretario nomini, su proposta di quest'ultimo, uno o più vice segretari, da individuare preferibilmente tra quelli già nominati presso gli enti convenzionati, previo eventuale adeguamento del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di ciascun ente che disciplina anche i casi di revoca. Tale nomina cessa alla cessazione dell'incarico del segretario.

Art. 20-*quater* (Conferimento e cessazione degli incarichi di segretario). — 1. L'incarico di segretario è conferito con provvedimento del Sindaco o del Presidente dell'Unità previa assegnazione da parte dell'Agenzia. Nel caso di enti convenzionati ai sensi dell'art. 20-*bis*, l'incarico è conferito con provvedimento del Sindaco o del Presidente dell'ente capofila come individuato nella convenzione. Ai medesimi soggetti spetta anche l'eventuale revoca dell'incarico.

2. Tutti gli incarichi di segretario cessano automaticamente, quale che sia la durata originariamente prevista, alla data delle elezioni generali comunali. I segretari in servizio continuano a esercitare le loro funzioni fino al termine del mese in cui è conferito l'ultimo incarico di segretario secondo la procedura di cui al presente articolo.

3. Nel caso di elezioni generali comunali, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 20-*bis*, comma 7, l'Agenzia, con la tempistica e le modalità dalla stessa stabilite con apposito regolamento nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, avvia l'iter per l'assegnazione dei segretari con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'elenco delle sedi di segreteria vacanti, risultanti dai convenzionamenti di cui all'art. 20-*bis* e con l'invito agli iscritti all'Albo regionale dei segretari di comunicare, entro i successivi dieci giorni, la propria manifestazione di interesse per un massimo di tre sedi.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione della manifestazione di interesse di cui al comma 3, l'Agenzia, sulla base delle individuazioni dei segretari effettuate da parte degli amministratori, provvede all'assegnazione dei segretari che deve avvenire, anche tenuto conto delle manifestazioni di interesse pervenute, con priorità di scelta per gli enti convenzionati per l'ufficio di segretario con il minor numero complessivo di abitanti, e, successivamente, per gli altri enti locali non convenzionati con il minor numero di abitanti.

5. Nei confronti degli enti locali inadempienti nell'individuazione dei segretari da assegnare, il Presidente dell'Agenzia, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva, con proprio atto, all'individuazione del segretario, mediante estrazione a sorte tra i soggetti ancora disponibili, all'assegnazione dello stesso all'ente nonché al conseguente conferimento dell'incarico.

6. Tutti i nuovi incarichi di segretario decorrono dal primo giorno del mese successivo alla conclusione della procedura di cui ai commi da 3 a 5.

7. Gli incarichi di responsabili dei servizi di cui all'art. 46, comma 4, della l.r. 54/1998, in essere alla data delle elezioni generali comunali, sono prorogati fino al conferimento dei nuovi incarichi e, comunque, non oltre due mesi dalla decorrenza dei nuovi incarichi di segretario ai sensi del comma 6.

8. Le modalità per l'assegnazione dei segretari non conseguente alle elezioni generali comunali sono disciplinate dall'Agenzia con apposito regolamento.

9. In caso di mancato incarico al segretario entro dieci giorni dall'assegnazione da parte dell'Agenzia, il Presidente della stessa, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva, con proprio atto.

10. L'incarico di segretario cessa in caso di collocamento in quiescenza, dimissioni, revoca, inidoneità e decesso. L'incarico cessa, inoltre, in caso di cessazione del mandato anche di uno solo dei Sindaci o dei Presidenti di Unità di enti convenzionati ai sensi dell'art. 20-*bis*, o



qualora l'incarico sia conferito successivamente alla stipula della convenzione, in caso di scioglimento della stessa o recesso anche di uno solo degli enti convenzionati.

11. Ai fini della classificazione degli enti locali di cui al capo II del r.r. 4/1999:

a) alle Unités si applica l'allegato C, intendendo ogni richiamo ivi contenuto alle Comunità montane riferito alle rispettive Unités;

b) nel caso di convenzioni per l'ufficio di segretario di cui all'art. 20-bis si sommano i punteggi relativi a ciascuno dei Comuni convenzionati.

12. Ai fini dell'aggiornamento, a seguito delle elezioni generali comunali, della classificazione degli enti locali di cui agli articoli 6, comma 3, e 7, comma 3, del r.r. 4/1999, l'elemento di valutazione di cui alla lettera c) del punto 1 dell'allegato A e alla lettera b) del punto 1 dell'allegato C del predetto regolamento è riferito al numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre del penultimo anno precedente all'anno in cui si tengono le elezioni generali comunali e al numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato impiegati nello stesso anno. I dipendenti assunti a tempo parziale e quelli assunti a tempo determinato sono sommati fino al raggiungimento dell'unità, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione residua.

Art. 20-quinquies (*Disposizioni in materia di segretario dell'Agenzia*). — 1. All'Agenzia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente capo. Qualora l'Agenzia non si convenzioni ai sensi dell'art. 20-bis, comma 3, la stessa si assegna il segretario alla conclusione del procedimento di cui all'art. 20-quater, comma 4.

Art. 20-sexies (*Conferimento dell'incarico di segretario del Comune di Aosta*). — 1. L'incarico di segretario del Comune di Aosta può essere attribuito ai sensi dell'art. 20-quater della presente legge oppure, ai fini del contenimento della spesa pubblica e in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), essere conferito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, a un proprio dipendente, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica dirigenziale che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni nella predetta qualifica e che abbia svolto le funzioni di segretario per almeno un triennio negli ultimi dieci anni.

2. Il Sindaco del Comune di Aosta che intenda conferire l'incarico di segretario a un funzionario comunale ai sensi del comma 1 deve darne comunicazione all'Agenzia entro quindici giorni dalla sua proclamazione.

3. L'incarico di segretario è conferito, in deroga all'art. 8 della legge regionale 24 settembre 2019, n. 14 (Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), con provvedimento del Sindaco, previa accettazione dell'interessato, da adottarsi entro i trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, ha la medesima decorrenza stabilita per tutti i nuovi incarichi di segretario dall'art. 20-quater, comma 6, e cessa al cessare del mandato del Sindaco.».

Art. 17.

Inserimento del capo VI-bis

1. Dopo il capo VI della l.r. 6/2014 è inserito il seguente:
«Capo VI-bis - Esercizio associato delle funzioni di altri enti locali

Art. 22-bis (*Disposizioni in materia di esercizio associato di funzioni*). — 1. Alle Unités, per l'esercizio delle proprie funzioni, si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni:

- a) art. 4, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 2;
- b) art. 6, commi 1, lettere a), b), c), d) e h), e 2;
- c) art. 18, comma 3.

2. Al Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), per l'esercizio delle proprie funzioni, si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni:

- a) art. 4, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 2;
- b) art. 6, commi 1, lettere a), b), c), d) e h), e 2.».

Capo II

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2002, n. 1

Art. 18.

Modificazione alla legge regionale 12 marzo 2002, n. 1

1. Dopo la lettera m) del punto 5) dell'allegato A della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali), è aggiunta la seguente:

«m-bis) Funzioni in materia di gestione dei rifiuti ai sensi della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).».

Capo III

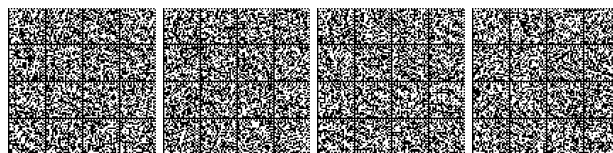
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) l'art. 26 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta);
- b) l'art. 27 del regolamento regionale 4 febbraio 2005, n. 1 (Modificazioni al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei Comuni e delle Comunità montane della Valle d'Aosta));
- c) l'art. 11-bis della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4);



d) l'art. 22 del regolamento regionale 9 aprile 2010, n. 1 (Modificazioni al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta));

e) il capo V della l.r. 6/2014;

f) l'art. 38 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali);

g) la legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane));

h) il comma 5 dell'art. 19 e l'art. 20 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017);

i) i commi 3 e 4 dell'art. 2 e l'art. 3 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018);

j) l'art. 18 della legge regionale 26 novembre 2018, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020);

k) l'art. 9 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

l) il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate al secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

m) i commi 2 e 6 dell'art. 8 della legge regionale 24 settembre 2019, n. 14 (Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta);

n) l'art. 22 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

o) la legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15 (Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'art. 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14), ad eccezione dell'art. 4;

p) l'art. 10 della legge regionale 27 aprile 2021, n. 8 (Disposizioni in materia di Uffici stampa e altre disposizioni in materia di personale);

q) il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 23 (Disposizioni collegate al secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

r) l'art. 16 della legge regionale 15 maggio 2023, n. 5 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni).

2. Al comma 5 dell'art. 8 della l.r. 14/2019, le parole: «, fatto salvo quanto disposto dal comma 6,» sono soppresse.

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalla data delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della medesima, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'art. 16, commi 1, lettera f), 3, 4, 5 e 6 della l.r. 6/2014, come sostituito dall'art. 13 della presente legge, che si applicano a decorrere dal primo gennaio del secondo anno successivo allo svolgimento della suddetta tornata elettorale.

2. Il primo giorno del mese successivo alla conclusione della procedura di conferimento dei nuovi incarichi di segretario di cui all'art. 20-*quater* della l.r. 6/2014, come introdotto dall'art. 16 della presente legge, acquistano efficacia le convenzioni di cui all'art. 20-*bis* della l.r. 6/2014, come introdotto dal succitato art. 16, sono sciolti gli ambiti territoriali sovracomunali in essere, costituiti ai sensi dell'art. 19 della l.r. 6/2014, abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera e) della presente legge, e cessano di avere efficacia le correlate convenzioni nonché le convenzioni di segreteria in essere, comunque costituite.

3. Fino al 31 dicembre 2027 si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023-2025).

4. Ciascuna Unità adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui alla presente legge non oltre il sessantesimo giorno precedente alle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della medesima legge.

5. In sede di prima applicazione il termine di quarantacinque giorni di cui al primo periodo del comma 7 dell'art. 20-*bis* della l.r. 6/2014, come introdotto dall'art. 16 della presente legge, decorre dalla data di approvazione della graduatoria finale del primo concorso-corso bandito dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta ai sensi della legge regionale 14 novembre 2023, n. 22 (Nuove disposizioni per il reclutamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta).

Art. 21.

Disposizione finale

1. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal capo V-*bis* della l.r. 6/2014, come introdotto dall'art. 16 della presente legge, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni regionali vigenti in materia di segretari degli enti locali.



Art. 22.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri di finanza locale a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 26 maggio 2025

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis).

26R00196

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 agosto 2025, n. 55.

Disposizioni per la promozione ed il riconoscimento della figura del *caregiver* familiare.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 28 agosto 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello statuto;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e in particolare l'art. 1, comma 255;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33);

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della

valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);

Considerato quanto segue:

1. la Regione Toscana, come altre regioni, adotta iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la divulgazione della figura del *caregiver* familiare, riconoscendone il valore sociale, nonché a rafforzare la rete dei servizi presenti sul territorio a supporto di tale figura, anche in accordo con le associazioni che supportano i *caregiver* e le famiglie, nonché con le associazioni di pazienti;

2. il *caregiver* familiare, in coerenza con il progetto di assistenza individualizzato (PAI) o con il progetto di vita, dà vita alla relazione di cura nel modo che ritiene più appropriato, in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita e svolge i seguenti compiti:

a) assiste e si prende cura della persona con disabilità e non autosufficiente, in modo continuativo in relazione alle esigenze dell'assistito, favorendone la permanenza al domicilio e il mantenimento delle relazioni affettive;

b) aiuta la persona assistita nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi ed integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali.

3. La rete di *welfare* locale, del quale il *caregiver* familiare costituisce parte integrante, gli assicura supporto ed affiancamento necessari a sostenerne la qualità dell'assistenza;

4. La rete di sostegno al *caregiver*, costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e da reti di solidarietà, trova piena realizzazione nel raccordo con le aziende unità sanitarie locali, le zone distretto, le società della salute ed i comuni;

5. Le aziende unità sanitarie locali, le zone distretto, le società della salute, i comuni e la regione promuovono iniziative ed individuano strumenti di sensibilizzazione, informazione ed orientamento finalizzati a sostenere il ruolo del *caregiver* familiare;

6. La regione, tramite il centro di ascolto regionale, fornisce un servizio telefonico di orientamento, supporto e informazione, finalizzato a sostenere il *caregiver* familiare nei suoi compiti di supporto e cura della persona assistita per prevenire l'accrescimento del carico assistenziale e contrastare i rischi di isolamento e solitudine;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione valorizza i *caregiver* familiari individuati nei soggetti di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello



Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e ne riconosce il ruolo di componenti informali della rete di assistenza alla persona e di figure cardine del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, in conformità al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), nonché dei principi di valorizzazione delle capacità e delle risorse della persona, di adeguatezza, appropriatezza e personalizzazione degli interventi e di sostegno all'autonomia delle persone con disabilità e non autosufficienti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della medesima legge regionale n. 41/2005.

2. La regione riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che l'intera collettività trae dalla loro opera.

Art. 2.

Ruolo del caregiver familiare

1. Il *caregiver* familiare opera in modo volontaristico, non retribuito e responsabile nell'ambito del progetto di assistenza individualizzato (PAI) di cui all'art. 12 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza) o del progetto di vita di cui all'art. 12-bis della medesima legge regionale n. 66/2008, in coerenza con il percorso assistenziale personalizzato di cui all'art. 7 della legge regionale n. 41/2005.

2. Il *caregiver* familiare è coinvolto dai competenti servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, come parte integrante, nelle attività relative alla valutazione multidimensionale della persona con disabilità e non autosufficiente, con particolare riferimento alla definizione del PAI o del progetto di vita.

Art. 3.

Rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale

1. I servizi sociali, socio-sanitari e sanitari riconoscono il *caregiver* familiare come un elemento della rete del *welfare* locale e gli assicurano il supporto e l'affiancamento necessari a sostenerne la qualità dell'opera di assistenza prestata.

2. Il *caregiver* familiare riceve informazioni e orientamento sui diritti alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie e di continuità assistenziale, nonché sulle modalità per accedere ad esse, attraverso i punti unici di accesso di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 66/2008.

3. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito ovvero dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 41/2005, forniscono al *caregiver* familiare un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche della persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura.

4. Nell'ambito delle proprie competenze, le aziende unità sanitarie locali, le zone distretto, le società della salute, i comuni e la regione promuovono iniziative ed individuano strumenti di sensibilizzazione, informazione ed orientamento finalizzati a sostenere il ruolo del *caregiver* familiare.

5. Il *caregiver* familiare, di propria iniziativa o a seguito di proposta da parte del servizio sociale, socio-sanitario o sanitario, esprime in modo libero e consapevole la disponibilità a svolgere la propria attività volontaria di assistenza e cura, nell'ambito del PAI o del progetto di vita, anche avvalendosi di supporti formativi e di forme di integrazione con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. L'impegno assunto dal *caregiver* familiare può essere rivisto, anche alla luce delle mutate condizioni psicofisiche e di salute del *caregiver* stesso, attraverso la tempestiva revisione del PAI o del progetto di vita.

6. Allo scopo di favorire il mantenimento della persona assistita al proprio domicilio, il *caregiver* familiare, previo consenso della persona cara assistita o di chi ne esercita la rappresentanza legale, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI o del progetto di vita, e assume gli impegni che lo riguardano, concordati nello stesso PAI o nel progetto di vita.

7. Il PAI esplicita il contributo di cura e le attività del *caregiver* familiare nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari ed i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire al fine di permettere al *caregiver* familiare di affrontare al meglio possibili difficoltà od urgenze e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l'assistito e per sé medesimo.

Art. 4.

Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali

1. La rete di sostegno al *caregiver* familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e da reti di solidarietà.

2. Sono elementi della rete di cui al comma 1:

a) il referente per il coordinamento operativo, nell'ambito del PAI, o il referente per l'attuazione del progetto di vita, è la figura di riferimento ed il referente del *caregiver* familiare;

b) il medico di medicina generale, che è il referente terapeutico del familiare assistito, e l'infermiere referente, che nell'ambito del PAI o del progetto di vita, assume la funzione di referente del caso;

c) i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari ed i servizi specialistici sanitari chiamati ad intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità;

d) le associazioni che supportano i *caregiver* e le famiglie;

e) il volontariato, gli enti del Terzo settore e gli altri soggetti della rete di solidarietà e prossimità, che rappresentano un'ulteriore risorsa eventualmente da attivare per arricchire il PAI o il progetto di vita, e contrastare i rischi di isolamento del *caregiver* familiare.



Art. 5.

Il servizio regionale di supporto al caregiver familiare

1. La regione, tramite il centro di ascolto regionale, fornisce un servizio telefonico di orientamento, supporto e informazione, finalizzato a sostenere il *caregiver* familiare nei suoi compiti di supporto e cura della persona cara per prevenire l'accrescimento del carico assistenziale e contrastare i rischi di isolamento e solitudine.

2. Il servizio di cui al comma 1 consiste:

a) nelle attività di informazione ed orientamento riguardanti gli interventi, i servizi e le opportunità che possono essere offerti dalla rete integrata del territorio di riferimento;

b) nel supporto psicologico per il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare.

3. Nei casi più complessi, il *caregiver* familiare è informato ed orientato verso l'associazionismo, le reti solidali del territorio nonché i gruppi di mutuo aiuto di *caregiver* familiari, affinché possano essere attivate risposte di prossimità calibrate su bisogni specifici e sulla conoscenza diretta delle situazioni.

Art. 6.

Interventi di promozione a favore del caregiver familiare

1. La regione adotta iniziative per promuovere la conoscenza e la divulgazione della figura del *caregiver* familiare, nonché della rete dei servizi presenti sul territorio a supporto dei compiti del *caregiver*, anche in accordo con le associazioni che supportano i *caregiver* e le famiglie, nonché con le associazioni di pazienti.

2. La regione, anche in raccordo con le aziende unità sanitarie locali, le zone distretto, le società della salute ed i comuni, promuove iniziative di informazione, valorizzazione e programmi di aggiornamento sul ruolo del *caregiver*, rivolte agli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, anche ai fini del consolidamento delle relazioni previste dall'art. 3.

3. La regione può inoltre:

a) promuovere accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal *caregiver* familiare che opera nell'ambito del PAI o del progetto di vita, per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegati all'attività prestata;

b) promuovere intese ed accordi con le associazioni datoriali, tesi ad una maggiore flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura.

4. La regione e gli enti locali promuovono, a livello regionale e locale, le associazioni che supportano i *caregiver* e le famiglie e ne favoriscono la partecipazione al processo di programmazione sanitaria e sociale integrata in ambito regionale e locale, in coerenza con l'art. 3, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 41/2005.

5. La regione, anche mediante l'attivazione di percorsi di co-progettazione di cui all'art. 11 della legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano), sostiene progetti realizzati dai soggetti del Terzo settore, finalizzati all'attivazione di reti solidali e di gruppi di mutuo aiuto a favore dei *caregiver* familiari.

6. La giunta regionale, con deliberazione da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità ed i criteri per l'attuazione di quanto previsto al comma 5.

Art. 7.

Clausola valutativa

1. Il consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati da essa ottenuti in termini di promozione della figura del *caregiver* familiare, anche ai fini dell'eventuale revisione della legge stessa. A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce in forma sintetica le seguenti informazioni:

a) il numero dei *caregiver* familiari e la loro distribuzione sul territorio regionale;

b) le attività di orientamento, supporto ed informazione al *caregiver* familiare fornite attraverso il centro di ascolto regionale;

c) le iniziative di supporto, e la loro distribuzione sul territorio regionale, realizzate dai soggetti della rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, anche in collaborazione con l'associazionismo;

d) le informazioni utili ad evidenziare l'inserimento del *caregiver* familiare nel progetto assistenziale e le eventuali difficoltà riscontrate nello svolgimento dell'attività del *caregiver*;

e) le eventuali criticità emerse nell'attuazione della legge.

2. La relazione di cui al comma 1 è illustrata nella commissione consiliare competente, alla presenza delle associazioni che supportano i *caregiver* e le famiglie e degli altri soggetti a vario titolo interessati.

Art. 8.

Norma finanziaria

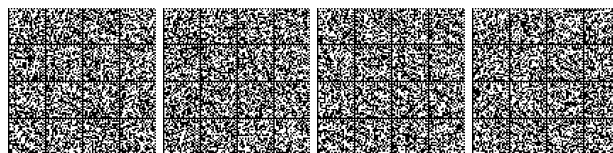
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 5, è stimata la spesa di euro 75.000,00 per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 05 «Interventi per le famiglie», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027.

3. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione 2025-2027 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

anno 2025:

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti», per euro 100.000,00;



in aumento, Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 05 «Interventi per le famiglie», titolo 1 «Spese correnti», per euro 100.000,00.

anno 2026:

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti», per euro 100.000,00;

in aumento, Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 05 «Interventi per le famiglie», titolo 1 «Spese correnti», per euro 100.000,00.

anno 2027:

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti», per euro 100.000,00;

in aumento, Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 05 «Interventi per le famiglie», titolo 1 «Spese correnti», per euro 100.000,00.

4. Dall'attuazione di quanto previsto agli articoli da 1 a 4 nonché all'art. 7 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 agosto 2025

GIANI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 luglio 2025

(*Omissis*)

25R00295

LEGGE REGIONALE 22 agosto 2025, n. 56.

Disposizioni per la promozione delle attività teatrali nelle istituzioni scolastiche.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 28 agosto 2025*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Considerato quanto segue:

1. la valorizzazione delle dimensioni espressive, comunicative e relazionali costituisce parte integrante del percorso educativo e formativo delle giovani generazioni e rappresenta un obiettivo che le istituzioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, sono chiamate a promuovere;

2. le attività teatrali, intese come teatro, danza, teatro-danza ed educazione al gesto, si configurano, in quanto espressioni artistiche e linguaggio collettivo, come strumenti capaci di concorrere in modo peculiare alla formazione degli studenti, contribuendo a diminuire i fenomeni di abbandono scolastico e favorendo la consapevolezza emotiva, l'apprendimento attivo, l'inclusione sociale, il superamento di situazioni di disagio e la crescita personale e collettiva, anche in una prospettiva interculturale;

3. in Toscana diverse istituzioni scolastiche hanno attivato percorsi teatrali in collaborazione con soggetti culturali e realtà di settore presenti sul territorio, evidenziando il valore educativo di tali attività e la possibilità di consolidare relazioni stabili tra scuola, cultura e comunità locale; in tale ambito si collocano anche esperienze di rilievo promosse in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo e con l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), che hanno contribuito ad approfondire il nesso tra pratiche artistiche ed educazione scolastica;

4. è opportuno, alla luce delle esperienze maturate e della rilevanza culturale e formativa rivestita dallo svolgimento di tali attività in ambito scolastico, dotare la Regione Toscana di una specifica normativa finalizzata a favorire la più ampia diffusione delle pratiche teatrali nelle scuole del territorio regionale, promuovendo la realizzazione sistematica di tali iniziative e assicurando continuità e stabilità progettuale alle stesse;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione riconosce le attività teatrali quali forme di espressione artistica dotate di valore educativo, formativo e di aggregazione sociale, idonee a sviluppare le competenze emotive relazionali, espressive e creative degli studenti, nonché a favorire la crescita e il benessere personale, la prevenzione del disagio giovanile, l'inclusione sociale e il dialogo interculturale.

Art. 2.

Oggetto

1. La Regione, ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, promuove e sostiene le attività teatrali realizzate nell'ambito dei percorsi educativi delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento a progetti concernenti:

a) la realizzazione di laboratori teatrali e percorsi formativi;



b) la produzione di spettacoli e rappresentazioni teatrali con il coinvolgimento diretto degli studenti, realizzati anche mediante l'integrazione di diverse forme espressive, tra cui teatro, danza, teatrodanza, educazione al gesto e arti performative;

c) lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento rivolte al personale docente, anche finalizzate all'integrazione delle metodologie teatrali nella didattica;

d) la promozione di collaborazioni tra istituzioni scolastiche e teatri, associazioni, fondazioni e compagnie teatrali, finalizzate alla diffusione della cultura teatrale e della pratica del teatro nelle comunità scolastiche;

e) la partecipazione delle istituzioni scolastiche a festival, rassegne e iniziative di valorizzazione delle attività teatrali giovanili.

Art. 3.

Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e di secondo grado.

Art. 4.

Programmazione e attuazione degli interventi

1. La Regione, tenuto conto delle attività esercitate in materia dalla Fondazione Toscana Spettacolo di cui all'art. 42 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), individua annualmente nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) gli interventi di cui all'art. 2.

2. Gli interventi individuati ai sensi del comma 1 sono attuati previo accordo con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana o con le istituzioni scolastiche interessate. Per l'attuazione dei medesimi interventi possono, inoltre, essere stipulati accordi con istituti nazionali attivi nel campo della ricerca educativa.

3. Le modalità operative per l'attuazione degli interventi sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5.

Criteri

1. Gli interventi di cui all'art. 2 sono individuati tenendo conto, prioritariamente, dei seguenti criteri:

a) comprovata esperienza dei soggetti proponenti e qualità artistica del progetto, valutata anche in relazione al metodo didattico proposto, con particolare attenzione agli elementi di innovatività;

b) integrazione delle attività teatrali nel percorso educativo degli studenti, in coerenza con gli obiettivi formativi dell'istituzione scolastica;

c) inclusione di studenti con bisogni educativi speciali e disabilità;

d) attitudine dei progetti a consolidarsi nel tempo e a concorrere alla definizione di pratiche educative stabili.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della presente legge, in combinato disposto con l'art. 4, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025, 2026 e 2027.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2025 - 2027 rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo per l'annualità 2025 e per sola competenza per le annualità 2026 e 2027:

Anno 2025

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 100.000,00;

in aumento, Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 100.000,00.

Anno 2026

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 100.000,00;

in aumento, Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 100.000,00.

Anno 2027

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 100.000,00;

in aumento, Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 100.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 agosto 2025

GIANI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 luglio 2025

(Omissis).

25R00296



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2025, n. 57/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorio-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi). Modifiche del d.p.g.r. 42/R/2016.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 22 settembre 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

PREAMBOLO:

Visto l'art. 117, comma 6 della Costituzione;

Visto l'art. 42, comma 2 dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorio-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);

Visto il parere favorevole del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 26 luglio 2025;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 settembre 2025, n. 1314;

Considerato quanto segue:

1. Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) ha fornito una definizione della struttura «palestra della salute», demandando alle regioni il compito di stabilire i relativi requisiti strutturali e organici.

2. La normativa statale citata al punto 1 è stata recepita nella legge regionale n. 21/2015, legge peraltro recentemente modificata per finalità di coordinamento normativo con le disposizioni recanti i contenuti del regolamento di attuazione della legge stessa e le modalità di vigilanza e controllo sul rispetto dei requisiti delle palestre della salute.

3. Si rende quindi necessario introdurre nel regolamento di attuazione della legge regionale n. 21/2015 un capo specificamente dedicato all'ambito delle palestre della salute, mentre i capi I e II sono introdotti per scopi redazionali.

SI APPROVA
il presente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione.

Inserimento del Capo I nel d.p.g.r. 42/R/2016

1. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2016, n. 42/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 «Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorio-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi»), prima dell'art. 1 è inserito il seguente: «Capo I - Ambito di applicazione».

Art. 2.

Definizioni.

Modifica dell'art. 1 del d.p.g.r. 42/R/2016

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del d.p.g.r. 42/r/2016 è inserito il seguente comma: «1-bis. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 7-bis e dell'art. 12, comma 1, lettera d)-bis della legge regionale n. 21/2015, stabilisce i requisiti strutturali e organici per la realizzazione delle palestre della salute.».

Art. 3.

Palestre ludico-motorio-ricreative.

Inserimento del Capo II del d.p.g.r. 42/r/2016

1. Dopo l'art. 1 del d.p.g.r. 42/r/2016 è inserito il seguente Capo II del d.p.g.r. 42/r/2016: «Palestre dedicate allo svolgimento di attività ludico-motorio-ricreative».

Art. 4.

Spogliatoi per i praticanti l'attività ludico-motoria.

Modifica dell'art. 7 del d.p.g.r. 42/r/2016

1. Nell'art. 7, comma 2, lettera d) del d.p.g.r. 42/r/2016 le parole «80 centimetri quadrati per persona» sono sostituite dalle seguenti: «0,80 metri quadrati per persona».

2. Nell'art. 7, comma 2, lettera e) del d.p.g.r. 42/r/2016 le parole «50 centimetri quadrati per persona» sono sostituite dalle seguenti: «0,50 metri quadrati per persona».

3. Nell'art. 7, comma 2, lettera f) del d.p.g.r. 42/r/2016 le parole «40 centimetri quadrati per persona» sono sostituite dalle seguenti: «0,40 metri quadrati per persona».

Art. 5.

Palestre della salute.

Inserimento del Capo III del d.p.g.r. 42/r/2016

1. Dopo l'art. 18 del d.p.g.r. 42/r/2016 è inserito il Capo III del d.p.g.r. 42/r/2016: «Palestre della salute».



Art. 6.

*Attività di palestra della salute.**Inserimento dell'art. 18-bis del d.p.g.r. 42/r/2016*

1. Dopo la rubrica del Capo III del d.p.g.r. 42/r/2016 è inserito il seguente art. 18-bis del d.p.g.r. 42/r/2016:

«Art. 18-bis (*Esercizio dell'attività di palestra della salute*). — 1. L'interessato che intende aprire una palestra della salute presenta, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la segnalazione certificata di inizio attività (di seguito, SCIA), con modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio.

2. La SCIA è accompagnata da dichiarazione nella quale vengono attestati:

a) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) denominazione della palestra della salute;

c) dati relativi al titolare;

d) ubicazione;

e) estremi delle certificazioni degli impianti tecnologici;

f) la capienza calcolata ai sensi dell'art. 18-ter e la conformità della palestra alle norme del medesimo articolo;

g) le tipologie di attività che si possono svolgere;

h) le generalità, se diverse da quelle del titolare, del responsabile tecnico delle attività svolte nella palestra;

i) il rapporto spazio/utente;

l) il periodo di apertura;

m) il possesso dei requisiti previsti dall'art. 18-ter e dall'art. 18-quater;

n) la dotazione dei defibrillatori semiautomatici esterni ai sensi della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva);

o) gli estremi della polizza assicurativa a favore degli utenti della palestra della salute nonché delle figure professionali coinvolte nella definizione e nella somministrazione dei programmi di esercizio fisico strutturato, per eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività effettuate all'interno della stessa;

p) i nominativi dei soggetti abilitati alla somministrazione dei programmi di esercizio fisico strutturato.

3. È soggetta parimenti a SCIA, da presentare con le modalità di cui al comma 1, ogni variazione degli elementi essenziali, di natura strutturale e organizzativa, previsti per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, nonché la variazione del soggetto preposto all'erogazione dei programmi di esercizio fisico strutturato.

4. È soggetta, inoltre, ad apposita comunicazione, con le modalità di cui al comma 1, ogni variazione diversa da quelle di cui al comma 3, nonché la cessazione della relativa attività.

5. Il Comune trasmette la SCIA e ogni comunicazione di cui al presente articolo all'Azienda USL territorialmente competente per l'effettuazione delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 13 della legge regionale n. 21/2015.».

Art. 7.

*Requisiti strutturali.**Inserimento dell'art. 18-ter del d.p.g.r. 42/r/2016*

1. Dopo l'art. 18-bis del d.p.g.r. 42/r/2016 è inserito il seguente:

«Art. 18-ter (*Requisiti strutturali delle palestre della salute*). — 1. Ferma restando la rispondenza alle norme urbanistiche di edilizia locale, alle norme di accessibilità e di sicurezza nei luoghi di lavoro e alle norme di protezione dei dati personali e tutela della *privacy*, gli ambienti delle palestre della salute e i locali destinati ai servizi di supporto posseggono i requisiti strutturali di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

2. I locali destinati allo svolgimento dei programmi di esercizio fisico strutturato posseggono i seguenti requisiti:

a) una superficie minima dello spazio per le attività di dieci metri quadrati per utente (e di almeno quattro metri quadrati per ogni ulteriore utente);

b) un'altezza minima dei locali di tre metri, derogabile fino a due metri e settanta centimetri in caso di edifici esistenti;

c) un'illuminazione e un'aerazione naturale dell'ambiente ove vengono svolte le attività corrispondenti a 1/10 della superficie in pianta.

3. Le palestre della salute, per l'esecuzione dei programmi di esercizio fisico strutturato, mettono a disposizione dei propri utenti:

a) defibrillatore automatico o semiautomatico, con obbligo che gli operatori abbiano frequentato il corso *Basic Life Support Defibrillation* (BLSD) ed i relativi richiami periodici;

b) strumenti per la valutazione nella fase pre-esercizio, durante l'effettuazione dello stesso e nella fase post-esercizio per l'attività di esercizio fisico strutturato;

c) strumenti per l'allenamento aerobico;

d) strumenti per l'allenamento della forza muscolare.

Art. 8.

*Requisiti professionali.**Inserimento dell'art. 18-quater del d.p.g.r. 42/r/2016*

1. Dopo l'art. 18-ter del d.p.g.r. 42/r/2016 è inserito il seguente:

«Art. 18-quater (*Requisiti per l'esercizio dell'attività professionale nelle palestre della salute*). — 1. I programmi di esercizio fisico strutturato svolti nelle palestre della salute sono eseguiti individualmente, fino ad un massimo di due utenti contemporaneamente che eseguono lo stesso programma di esercizio, sotto la supervisione del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate di cui all'art. 41, comma 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo)».



Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 17 settembre 2025

GIANI

(Omissis).

25R00302

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 28 luglio 2025, n. 16.

Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere e) e f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema informativo per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica (APE) Lazio e individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici. Abrogazione del regolamento regionale 4 novembre 2021, n. 20 (Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere e) e f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 61 Ordinario del 29 luglio 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 21, comma 6, lettere e) ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e successive modifiche, detta disposizioni in materia di:

a) funzionamento del sistema informativo APE Lazio;

b) individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate, in particolare, ad attuare il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia e la produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili in conformità al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni previste nell'articolo 2 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, ai decreti emanati ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del medesimo decreto legislativo, nonché quelle previste nell'articolo 2 del regolamento regionale 23 dicembre 2020, n. 30 (Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della legge regionale 7/2018 in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici), e le seguenti ulteriori definizioni:

a) codice identificativo dell'attestato di prestazione energetica (codice APE): codice alfanumerico che individua in modo univoco un APE, attribuito dal sistema informativo APE Lazio al termine della procedura di validazione a cura dei soggetti abilitati;

b) APE Lazio: sistema informativo attraverso il quale la Regione gestisce il sistema di certificazione energetica e che comprende il catasto degli APE;

c) soggetto abilitato:

il professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente e dalla deliberazione di Giunta regionale 11 luglio 2017, n. 398 (Revoca della deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 7/6/2016. Approvazione delle nuove «Linee guida per l'effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento» e dello «Standard formativo relativo al corso di formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici», preposti al rilascio dell'Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici (APE), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, come modificato dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 e sulla base del decreto interministeriale del 26 giugno 2015 che approva le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici») e successive modifiche, per l'esercizio dell'attività di rilascio dell'attestato di prestazione energetica ed iscritto all'elenco regionale istituito con l'articolo 9.

Art. 3.

Ambito di applicazione e disposizioni generali sulla prestazione energetica

1. Per l'individuazione dell'ambito di applicazione del presente regolamento si rinvia a quanto previsto dall'articolo 3 del d.lgs. 192/2005 e all'Appendice A del



decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) recante le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

2. Ai fini del presente regolamento tra gli edifici di nuova costruzione indicati nell'articolo 3 comma 2-ter lett. b) punto 1, del d.lgs. 192/2005 rientrano anche quelli previsti nell'articolo 8, comma 6, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modificazioni.

3. La prestazione energetica di un edificio è correlata alla quantità di energia primaria necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico comprensivo della climatizzazione invernale ed estiva, della ventilazione, della produzione di acqua calda per usi igienici sanitari e, per il settore non residenziale, dell'illuminazione, degli impianti ascensori e delle scale mobili, riferita ad un uso standard dello stesso, con attribuzione di una classe energetica, e la conseguente redazione dell'attestato di prestazione energetica, di seguito denominato APE.

4. La prestazione energetica dell'edificio è espressa attraverso gli indici descritti al capitolo 2 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali; per le modalità di classificazione degli immobili, si applica quanto previsto dal capitolo 5 del medesimo allegato.

Capo II

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Art. 4.

Obblighi di dotazione, rilascio e affissione dell'APE

1. L'APE è rilasciato dal soggetto abilitato, su richiesta del proprietario o del committente nel caso di edifici di nuova costruzione, per qualsiasi edificio ricadente sul territorio regionale. L'obbligo di dotare l'edificio di un APE e le modalità di rilascio e di affissione dello stesso, sono previste dall'articolo 6 del d. lgs. 192/2005.

2. Gli edifici di nuova costruzione, anche realizzati mediante interventi di demolizione e ricostruzione previsti dall'articolo 8, comma 6, della l.r. 7/2017, e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come definite al punto 1.4.2 dell'Allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, sono dotati dell'APE prima della segnalazione certificata ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del d.lgs. 192/2005 l'obbligo di dotare l'edificio di APE viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE, del 16 dicembre 2002 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia).

Art. 5.

Attestato di prestazione energetica e sua validità

1. Il format dell'APE è conforme a quello riportato nell'Appendice B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, recante le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

2. L'APE è rilasciato esclusivamente da un soggetto abilitato.

3. L'APE è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) resta valido a prescindere dall'eventuale successiva cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto abilitato.

4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs. 192/2005, l'APE ha una validità massima di dieci anni dalla data del rilascio certificata dall'attribuzione del protocollo della Regione unitamente al codice identificativo assegnato dal sistema informativo APE Lazio come stabilito nell'articolo 15 comma 4.

5. L'APE cessa di avere validità:

a) se l'edificio è oggetto di interventi che ne modificano la prestazione energetica;

b) se l'edificio è oggetto di un mutamento della destinazione d'uso;

c) in caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici dell'edificio previste al capo II del regolamento regionale 30/2020.

6. Nel caso previsto al comma 5 lett. c), l'APE cessa di avere validità a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la prima scadenza non rispettata relativa alle operazioni di controllo di efficienza energetica.

7. La modifica o la variazione degli estremi catastali o dell'indirizzo dell'immobile, in fase successiva alla validazione dell'APE, non comporta la decadenza dello stesso.

Art. 6.

Procedura di attestazione della prestazione energetica degli edifici

1. L'APE è richiesto dal proprietario dell'immobile, a proprie spese, tramite un soggetto abilitato. Nel caso di edifici di nuova costruzione può richiedere l'APE anche il committente dell'opera o la società di costruzione che edifica direttamente l'immobile.

2. Il soggetto abilitato fornisce al richiedente l'informativa prevista al punto 7.1.1. dell'Allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, comprendente anche una dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti di indipendenza ed imparzialità previsti nell'articolo 11.

3. Nel caso di edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, come definiti dal punto 1.4.2 dell'Allegato 1 del decreto del



Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la nomina del soggetto abilitato avviene prima dell'inizio dei lavori ed è inserita tra le dichiarazioni da rendere nella relazione tecnica prevista nell'articolo 8 del d.lgs. 192/2005.

4. L'APE presuppone lo svolgimento, da parte del soggetto abilitato, di un complesso di operazioni, che tengano conto delle procedure, dei metodi di calcolo e degli applicativi informatici previsti nell'Allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, tra cui:

a) il reperimento dei dati di ingresso relativi alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile, della documentazione progettuale, della documentazione tecnica e dell'attestato di qualificazione energetica;

b) l'esecuzione di una valutazione finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell'edificio in condizioni standard;

c) la determinazione degli indici di prestazione energetica globale e parziale, relativi a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio e della classe energetica;

d) l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, al rapporto costi benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;

e) la redazione dell'APE, l'apposizione della firma digitale e la trasmissione dello stesso sul sistema informativo APE Lazio secondo le modalità indicate nell'Allegato 1.

5. Se il soggetto abilitato non dispone di tutte le competenze necessarie per rilasciare l'APE può collaborare con uno o più soggetti abilitati in modo da ricoprire tutti gli ambiti professionali per i quali è richiesta la competenza. In tal caso all'APE devono essere apposte, in sequenza, le firme digitali di tutti i soggetti abilitati.

6. Il soggetto abilitato documenta le caratteristiche dimensionali, termofisiche ed impiantistiche dell'edificio. A tal fine in particolare:

a) effettua almeno un sopralluogo sull'edificio oggetto di valutazione;

b) documenta fotograficamente l'esterno dell'edificio e i principali elementi energeticamente rilevanti del sistema edificio-impianto (tipologia costruttiva dei tamponamenti opachi, serramenti, sistemi di emissione, sistemi di regolazione, generatore di calore ecc.);

c) redige rilievi grafici o controlla rilievi, progetti esistenti e documentazione catastale.

7. Nel caso di attestazione della prestazione energetica di singole unità immobiliari gli amministratori di condominio hanno l'obbligo di fornire gratuitamente ai condomini tutte le informazioni e i dati necessari al rilascio delle stesse.

8. Nell'APE è indicato il protocollo della Regione e il codice identificativo attribuito dal sistema informativo APE Lazio previsto al capo IV.

Art. 7.

Oneri per la trasmissione degli APE

1. Per la trasmissione dell'APE da parte dei soggetti abilitati, è dovuto il versamento di un onere di quindici euro per ciascun attestato, da pagare all'atto della trasmissione secondo le modalità previste dal sistema APE Lazio.

Art. 8.

Obblighi di informazione commerciale

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite qualsiasi mezzo di comunicazione commerciale, riportano gli indicatori di prestazione energetica del fabbricato, l'indice di prestazione energetica globale, sia rinnovabile che non rinnovabile dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. A tal fine è obbligatorio utilizzare, ad esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, il format previsto nell'Appendice C delle linee guida approvate dal suddetto decreto.

Capo III

REQUISITI DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ED ELENCO REGIONALE

Art. 9.

Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica

1. Sono riconosciuti quali soggetti abilitati a svolgere le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici i soggetti iscritti nell'elenco regionale appositamente istituito.

2. La gestione dell'elenco regionale previsto al comma 1 è affidata alla direzione regionale competente, tramite il sistema informativo APE Lazio di cui l'elenco stesso costituisce una specifica sezione.

3. L'utilizzo e il trattamento dei dati relativi ai soggetti abilitati sono finalizzati alla gestione dell'elenco regionale. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e la Regione è titolare del relativo trattamento, che avviene anche attraverso strumenti informatici.

4. L'elenco regionale è reso pubblico per i soli soggetti abilitati che hanno manifestato il proprio consenso ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modifiche.

5. Il consenso da parte dei soggetti abilitati viene manifestato mediante il modello di dichiarazione contenuto nell'informativa prevista nell'Allegato 2, redatta ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento n. 2016/679/UE, reperibile nella sezione dedicata del sistema informativo APE Lazio.



Art. 10.

Requisiti di iscrizione all'elenco regionale e credenziali elettroniche

1. All'elenco regionale istituito nell'articolo 9 sono iscritti coloro che, alla data di presentazione della richiesta di registrazione, sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e successive modifiche e dalla deliberazione di Giunta regionale 398/2017 per l'esercizio dell'attività di rilascio dell'attestato di prestazione energetica, anche se i titoli richiesti sono conseguiti in altre regioni o in stati esteri, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

2. L'iscrizione all'elenco regionale avviene esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile all'interno del sistema informativo APE Lazio prevista al capo IV.

3. I dati richiesti per l'iscrizione all'elenco regionale sono inseriti mediante la compilazione dell'apposita modulistica disponibile *on-line* nell'applicativo informatico, gli stessi dovranno essere aggiornati a cura dell'iscritto in caso di eventuali variazioni.

Art. 11.

Requisiti di indipendenza e imparzialità dei certificatori energetici

1. Ai fini del rilascio dell'APE, ai sensi dell'articolo 3 del d.p.r. 75/2013, i soggetti abilitati devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti; per gli edifici indicati nell'articolo 4, comma 2, i soggetti abilitati non devono, altresì, aver partecipato alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla realizzazione delle opere.

Capo IV

SISTEMA INFORMATIVO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Art. 12.

Istituzione e funzionamento del sistema informativo

1. Il sistema informativo per la prestazione energetica degli edifici del Lazio, di seguito denominato APE Lazio, con accesso tramite internet, costituisce il sistema unico per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica, il cui logo identificativo è riportato nell'allegato 3.

2. APE Lazio contiene l'elenco dei soggetti abilitati e la raccolta degli attestati di prestazione energetica condivisi con il sistema informativo nazionale istituito dall'articolo 6, comma 12, lettera d) del d.lgs. 192/2005, denominato SIAPE.

3. L'accesso al sistema informativo APE Lazio avviene attraverso una sezione del sito istituzionale della Regione, al link <https://www.apelazio.enea.it/>, ed è re-

golato tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti che vi accedono, cui vengono assegnate specifiche credenziali.

4. La Regione stipula con l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, al fine di disciplinare le attività di interesse comune da svolgere in collaborazione per adeguare ed integrare il sistema informativo APE Lazio alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 13.

Pubblicità dei dati del sistema informativo APE Lazio

1. I dati di classificazione energetica degli edifici trasmessi al sistema APE Lazio sono pubblici.

2. Con determinazione del direttore della direzione regionale competente, sono individuate le tipologie dei dati, diverse da quelle indicate al comma 1, contenute nel sistema APE Lazio, conoscibili da chiunque, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di proprietà industriale o di tutela di qualunque altra forma di segreto.

Art. 14.

Accesso pubblico al sistema informativo APE Lazio

1. Il sistema APE Lazio assicura l'accesso a tutti i dati previsti nell'articolo 13 in modo semplice e per via telematica con le seguenti modalità:

a) a titolo gratuito per i soggetti abilitati relativamente agli APE dagli stessi sottoscritti;

b) a titolo gratuito per i proprietari degli immobili e degli edifici relativamente agli APE ad essi relativi;

c) a titolo gratuito per la pubblica amministrazione;

d) a titolo gratuito per i notai, eventualmente sulla base di un'apposita convenzione tra la Regione e gli ordini notarili per disciplinare l'accesso al sistema;

e) a titolo oneroso per tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, diversi da quelli indicati alla lettera a), che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l'accesso.

2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettera a), l'accesso al sistema informativo APE Lazio consente di effettuare:

a) la compilazione e l'invio degli attestati di prestazione energetica;

b) la validazione ed archiviazione degli attestati di prestazione energetica;

c) l'annullamento e l'annullamento con sostituzione degli attestati di prestazione energetica già rilasciati;

d) il rilascio di copie dell'attestato di prestazione energetica;

e) le ricerche di attestati di prestazione energetica e le visualizzazioni di dettaglio dei dati in essi contenuti.



3. Per i soggetti indicati al comma 1, lettera *b*), l'accesso al sistema informativo APE Lazio consente di effettuare il solo rilascio di copie degli attestati di prestazione energetica riferiti ai propri edifici e immobili.

4. Per i soggetti indicati al comma 1, lettera *c*), l'accesso al sistema APE Lazio consente di effettuare:

a) il trattamento statistico dei dati, anche ai fini del monitoraggio e delle analisi previsti nell'articolo 10 del d. lgs. 192/2005;

b) l'estrazione degli attestati di prestazione energetica per le attività di controllo;

c) l'interscambio dei dati con il livello nazionale mediante il dialogo applicativo con il SIAPE;

d) le ricerche di attestati e le visualizzazioni del dettaglio dei dati in essi contenuti relativamente agli immobili e agli edifici ricadenti sul territorio di propria competenza, anche ai fini dell'attività ispettiva prevista al capo III del regolamento regionale 30/2020.

5. Per i soggetti indicati al comma 1, lettera *d*), l'accesso al sistema informativo APE Lazio consente di effettuare ricerche di attestati al fine di espletare i propri compiti in occasione di compravendite di immobili, nonché di estrarre copia dell'APE con il relativo codice identificativo.

6. Per i soggetti indicati al comma 1, lettera *e*), la Regione garantisce l'accesso agli atti necessari allo svolgimento della propria attività a seguito dell'inoltro di un'apposita istanza secondo il modello previsto nell'Allegato 2.

7. Per l'accesso ai documenti contenuti nel sistema informativo APE Lazio da parte dei soggetti indicati al comma 1, lettera *e*), è dovuta la corresponsione della tariffa determinata ai sensi dell'articolo 468 e dell'Allegato V al regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

8. La tariffa prevista al comma 7, è calcolata dalla struttura regionale competente in materia e comunicata ai soggetti interessati a seguito dell'inoltro della richiesta di accesso agli atti secondo il modello previsto nell'Allegato 2.

9. È consentito a chiunque l'accesso libero, senza autenticazione, per poter consultare l'elenco dei professionisti abilitati e i dati relativi alla classificazione energetica degli edifici su base provinciale e comunale.

Capo V

MODALITA' DI TRASMISSIONE DEGLI ATTESTATI PER LE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

Art. 15.

Accesso dei soggetti abilitati al sistema APE Lazio e modalità di trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche

1. I soggetti abilitati accedono al sistema informativo APE Lazio per redigere, annullare o annullare e sostituire gli APE secondo le modalità e le procedure informatiche indicate nella guida di cui all'Allegato 1.

2. I soggetti abilitati, una volta acquisiti tutti gli elementi necessari ed effettuata la valutazione energetica dell'edificio, compilano l'APE on-line, secondo le procedure e le modalità previste nel comma 1. Al termine della compilazione, il soggetto appone la firma digitale e provvede alla convalida dell'attestato e alla relativa trasmissione.

3. L'APE è registrato attraverso il sistema APE Lazio con un codice identificativo alfanumerico fornito dallo stesso sistema.

4. L'APE è validamente acquisito quando è dotato del protocollo della Regione unitamente al codice identificativo del sistema APE Lazio.

5. Il soggetto abilitato è tenuto a consegnare l'APE al proprietario dell'immobile o al committente come previsto nell'articolo 6 comma 1 entro quindici giorni dall'intervenuta validazione dell'attestato da parte del sistema informativo APE Lazio.

6. Per le finalità di cui al presente regolamento, la Regione può stipulare, nel rispetto della normativa vigente, apposite convenzioni con gli ordini e i collegi professionali cui appartengono i soggetti abilitati, anche al fine di ricevere informazioni tempestive in merito al possesso da parte degli stessi dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

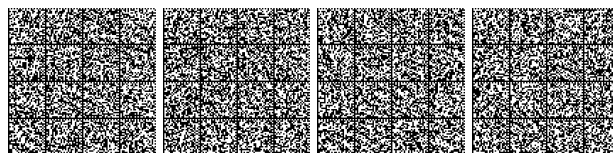
7. La Regione garantisce l'accesso ai soggetti abilitati che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività indicate dal presente articolo secondo modalità che assicurino:

a) l'identificazione dei soggetti;

b) l'individuazione del titolo di abilitazione allo svolgimento dell'attività di certificazione energetica di ciascun soggetto.

8. Il soggetto abilitato ha l'obbligo di conservare l'APE per cinque anni dalla validazione da parte del sistema APE Lazio, nonché, per il medesimo periodo, i documenti probanti le caratteristiche ed i valori dei dati di input inseriti nel programma di calcolo certificato ed utilizzato per la determinazione dell'indice di prestazione e della classe energetica, il cui file .xml esteso estrapolato dal medesimo programma di calcolo è parte integrante dell'APE. Il soggetto abilitato ha l'obbligo, in caso di specifica richiesta, di mettere tale documentazione a disposizione della direzione regionale competente e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, di seguito ARPA Lazio, per le eventuali verifiche e ispezioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo compongono la documentazione prevista al precedente paragrafo: il rilievo dell'immobile, i dati tecnici degli impianti centralizzati e autonomi al servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare (ricavabili da collaudo, libretto o dati di targa), la documentazione fotografica acquisita durante il sopralluogo, altra documentazione equivalente relativa all'edificio o all'immobile certificato, utile a comprovare quanto contenuto nell'Ape e nel calcolo, il verbale di sopralluogo sottoscritto dal proprietario o suo delegato, l'eventuale relazione di progetto prevista nell'articolo 8, comma 1 del d.lgs. 192/2005.

9. Le modalità di accesso dei soggetti abilitati al sistema informativo APE Lazio previste nell'Allegato 1, sono definite ed aggiornate periodicamente con determinazione del direttore della direzione regionale competente.



Art. 16.

Annullamento e annullamento con sostituzione APE

1. Un soggetto abilitato, può procedere all'annullamento di un Ape già trasmesso e inviato alla Regione tramite il sistema. Il medesimo soggetto abilitato può procedere anche all'annullamento con contestuale sostituzione per apportare modifiche, correggere dati tecnici, sostituire e integrare la documentazione. In caso di annullamento con sostituzione, il soggetto abilitato dovrà procedere, inviando sul sistema una nuova Ape, come meglio specificato nell'Allegato 1.

2. È possibile, procedere all'annullamento e all'annullamento con sostituzione dell'Ape fino all'avvenuta notifica di avvio dei controlli di secondo livello da parte di ARPA Lazio, in caso di:

a) inserimento di dati catastali non corretti;

b) sopraggiunte esigenze che non permettono di dar seguito al deposito.

3. Nei casi di annullamento alla richiesta dovrà essere allegata un'autocertificazione del soggetto abilitato, resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, in cui dovranno essere indicati i dati anagrafici del richiedente, i dati del proprietario e, se edificio di nuova costruzione, del committente, l'indirizzo e i dati catastali dell'immobile, il numero identificativo dell'APE, le ragioni della richiesta e la dichiarazione che l'APE non è stata consegnata al proprietario o al committente, o in alternativa, la dichiarazione resa dal proprietario o dal committente, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che l'APE non è stata utilizzata per alcuno scopo.

4. La Direzione Regionale competente comunicherà l'avvenuto annullamento dell'APE al richiedente.

Capo VI

CONTROLLI E ISPEZIONI

Art. 17.

Controlli sui soggetti abilitati

1. La Regione effettua, con l'ausilio del sistema APE Lazio, i controlli volti a verificare il possesso, in capo ai soggetti abilitati, dei requisiti previsti nel d.p.r. 75/2013 e nella deliberazione di Giunta regionale 398/2017.

2. I controlli previsti nel comma 1 sono svolti dalla direzione regionale competente, con cadenza semestrale. In caso di esito negativo delle verifiche effettuate, la direzione regionale comunica ai soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 7 della l. 241/1990, l'avvio del procedimento di revoca dell'iscrizione all'elenco regionale e nei casi ove permangano i motivi ostativi alla permanenza del soggetto all'interno dell'elenco regionale procede, entro trenta giorni, alla disabilitazione delle credenziali di accesso.

3. La Regione, per le attività di controllo previste al presente articolo, si avvale di LazioCrea Spa in qualità di responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del regolamento n. 2016/679/UE.

Art. 18.

Criteri generali per eseguire i controlli sugli APE

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la Regione esegue i controlli volti a verificare la regolarità formale e la correttezza tecnica sostanziale degli APE.

2. Ai sensi dell'articolo 3 comma 6) bis, lettera n) bis della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)) e successive modifiche, l'ARPA Lazio è l'Autorità incaricata per effettuare annualmente le verifiche tecniche e le ispezioni previste nel presente Capo.

3. I controlli previsti nel comma 1 sono articolati su due livelli di seguito indicati:

a) controlli di I livello - accertamento documentale, a cura della direzione regionale competente;

b) controlli di II livello - verifiche tecniche ed ispezioni a cura dell'ARPA Lazio.

Art. 19.

Casi di non correttezza formale o sostanziale

1. Ai fini del presente regolamento, sono considerati casi di:

a) «non correttezza formale» quelli in cui gli APE riportano informazioni tecniche o di individuazione e caratterizzazione dell'edificio non corrette, tali da non incidere sull'individuazione della prestazione energetica. In particolare, sono considerati tali gli errori relativi anche ad uno solo dei seguenti campi:

1. oggetto dell'attestato, ivi incluso il numero di unità immobiliari di cui è composto l'edificio;

2. destinazione d'uso;

3. dati catastali;

4. ubicazione (comune, coordinate WSG 84);

5. codice del catasto impianti termici ove presente;

6. per ogni servizio energetico: tipo di impianto e relativi vettori energetici;

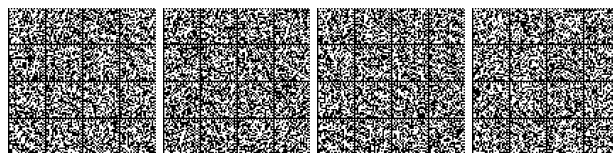
7. parziale e dunque non completa indicazione circa le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti;

8. mancata separazione delle previsioni di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;

9. parziale e dunque non completa informazione correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;

10. errori e/o difformità dei dati presenti nel libretto di impianto e nel rapporto di efficienza energetica.

b) «non correttezza sostanziale» quelli, non ricompresi nel punto a), e previsti nell'articolo 15, comma 3, del d. lgs. 192/2005.



Art. 20.

Ispettori per il controllo degli APE

1. L'attività ispettiva può essere svolta da personale tecnico avente i seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta in ingegneria, architettura, fisica e chimica;

b) lauree triennali o lauree di I livello nelle stesse discipline previste nella lettera *a)*, nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno degli esami riconducibili ai seguenti:

- 1) sistemi per l'ingegneria e l'ambiente;
- 2) fisica tecnica industriale;
- 3) fisica tecnica ambientale;
- 4) fisica teorica, modelli e metodi matematici;
- 5) misure meccaniche e termiche;
- 6) chimica industriale;
- 7) principi di ingegneria chimica;

c) diploma di tecnico superiore previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 («linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori») conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'Allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011;

d) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività prevista nell'articolo 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a)* della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.) presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività previsto nell'articolo 1, comma 2, lettera *d)* del medesimo decreto è di un anno.

Art. 21.

Criteri di campionamento per i controlli di primo livello

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della l.r. 7/2018 e dell'articolo 3 comma 6) bis, lettera *n)* bis della l. r. 45/1998 i controlli diretti a verificare la completezza e la veridicità degli attestati di prestazione energetica sono effettuati su un campione individuato dalla direzione regionale competente, secondo i criteri previsti nell'Allegato 4 tenendo conto dei parametri indicati al comma 3 e 4.

2. La prima fase dei controlli di primo livello viene svolta automaticamente dal sistema APE Lazio sul cento per cento degli APE inseriti mediante un mero controllo formale della documentazione fornita all'atto dell'inserimento effettuato dal soggetto abilitato.

3. La seconda fase dei controlli di primo livello, di natura meramente documentale, è effettuata su un campione pari ad almeno il:

a) due per cento degli attestati trasmessi al sistema APE Lazio;

b) dieci per cento degli attestati trasmessi al sistema APE Lazio riferiti agli edifici di nuova costruzione previsti nell'articolo 8, comma 6, della l.r. 7/2017.

4. Sono esclusi dai campionamenti indicati al comma 3:

a) gli APE annullati nel semestre di riferimento fino all'avvenuta pubblicazione sul portale APE Lazio dell'avviso indicante gli APE facenti parte del campione previsto al comma 3;

b) le attestazioni inserite in sostituzione di APE annullati in seguito a procedimento di controllo.

5. Il campione previsto al comma 3, lettera *a)*, viene individuato attraverso un algoritmo costruito sulla base delle ripartizioni, dei criteri e dei vincoli previsti nell'Allegato 4, eseguito in modo automatizzato dal sistema APE Lazio e determinato con cadenza semestrale rispetto agli APE trasmessi a tale sistema nel semestre precedente. Sono in ogni caso inclusi nel campione da sottoporre a controllo gli APE oggetto di segnalazione di sospetta non correttezza effettuata direttamente dal proprietario o avente titolo.

4. Il campione previsto al comma 3 lettera *b)* viene individuato con il criterio del campionamento casuale semplice dal sistema informativo APE Lazio.

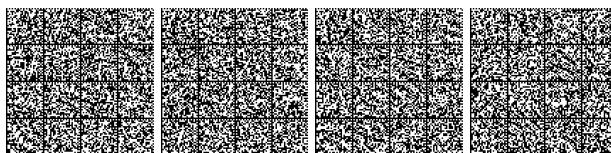
Art. 22.

Controlli di primo livello: accertamento documentale

1. I controlli di primo livello nella prima fase sono effettuati in via automatizzata dal sistema APE Lazio. Nella fase di caricamento del «tracciato .xml», il sistema APE Lazio procede alla validazione del file caricato nel rispetto dello «standard .xsd» definito dal Comitato Termotecnico Italiano nella versione 5 (XML APE 2015 - Esteso) ovvero ad un accertamento di alcuni parametri significativi con la generazione di avvisi funzionali a segnalare potenziali anomalie prima della validazione definitiva dell'APE, che il soggetto abilitato deve provvedere a correggere.

2. La seconda fase dei controlli di primo livello avviene sulla base dei campionamenti previsti nell'articolo 21, comma 3. I soggetti abilitati, che hanno redatto gli APE facenti parte del suddetto campione vengono informati dell'avvio del procedimento di controllo di primo livello mediante la pubblicazione di un avviso sul portale Ape Lazio entro il quindicesimo giorno successivo lo scadere del semestre di riferimento. Nell'avviso sono indicati i codici identificativi degli APE oggetto di controllo e le modalità, per i soggetti abilitati, di integrare la documentazione eventualmente carente e fornire informazioni utili a rendere coerenti e completi gli allegati all'APE, senza che ciò comporti modifica del «tracciato .xml» entro e non oltre i sessanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso.

3. Le integrazioni e le modifiche previste al comma 2 non devono in ogni caso avere effetto sugli indici di prestazione energetica e sulla classe energetica dichiarata nell'APE ricompreso nel campione.



4. Nell'Allegato 1 sono individuate le modalità operative e le relative informazioni per consentire ai soggetti abilitati di esercitare la facoltà prevista al comma 2.

Art. 23.

Controlli di secondo livello: le verifiche tecniche

1. La Direzione Regionale competente, trascorsi sessanta giorni consecutivi dalla pubblicazione dell'avviso contenente gli APE oggetto di controllo di primo livello, trasmette ad ARPA Lazio l'intero campione di APE oggetto di controllo, comprensivo di un numero massimo di dieci APE oggetto di segnalazione di non correttezza, unitamente all'eventuale documentazione integrativa pervenuta dai soggetti abilitati nei termini indicati.

2. Le APE oggetto di controllo di primo livello compongono il campione da cui ARPA Lazio, entro quindici giorni, estrae progressivamente dei sub-campioni, secondo le procedure operative approvate da ARPA Lazio e pubblicate sul sito di quest'ultima. Gli APE estratti nelle operazioni di sub-campionamento sono oggetto dei controlli di secondo livello da parte di Arpa Lazio consistenti in verifiche tecniche ed eventuali ispezioni. Il procedimento relativo ai controlli di secondo livello si conclude entro sessanta giorni dall'avvio dello stesso.

3. ARPA Lazio procede progressivamente a comunicare, mediante posta elettronica certificata (PEC), a ciascun soggetto abilitato sottoposto a controllo di secondo livello, l'avvio del procedimento.

4. ARPA Lazio, comunica al soggetto abilitato per mezzo di posta elettronica certificata, l'eventuale richiesta di documentazione integrativa. La documentazione integrativa comprende in particolare:

a) elaborati grafici di progetto (piante, sezioni e prospetti presentati in formato cartaceo o in formato «.pdf» o «.dwg»);

b) documentazione fotografica esterna e interna dell'edificio;

c) dati relativi alle stratigrafie dei componenti opachi (eventuali particolari costruttivi, fotografie di dettaglio, schede materiali);

d) documentazione relativa agli impianti presenti (copia libretto di impianto, schede tecniche);

e) abaco serramenti e relativa copia delle certificazioni ove esistenti;

f) abaco ponti termici presenti nella struttura;

g) file «.xml» esteso nella versione corrispondente a quella implementata al momento della data di trasmissione dell'APE attraverso il sistema APE Lazio.

5. Il soggetto abilitato, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento dei controlli di secondo livello, trasmette all'ARPA Lazio la documentazione richiesta e l'eventuale ulteriore documentazione utile a comprovare quanto attestato nell'APE da parte del soggetto abilitato tramite posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nella medesima comunicazione. Il termine previsto al comma 2 per concludere il procedimento è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta da parte di ARPA Lazio.

6. ARPA Lazio, sulla base della documentazione pervenuta, effettua le verifiche tecniche dell'APE, concernenti la correttezza delle valutazioni di congruità e la coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo individuata ai sensi del presente regolamento.

7. ARPA Lazio può prorogare, su richiesta del soggetto abilitato, di quindici giorni il termine per l'invio della documentazione integrativa, in tal caso comunica tramite posta elettronica certificata la proroga al soggetto abilitato.

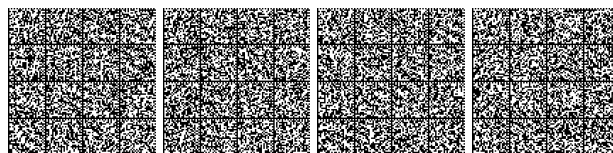
8. Decorso il termine di trenta giorni previsto nel comma 5 ovvero l'eventuale ulteriore termine accordato ai sensi del comma 7, in caso di incompletezza o incoerenza della documentazione acquisita, ARPA Lazio invita il soggetto abilitato ad un contraddittorio presso i propri uffici concedendo un preavviso minimo di quindici giorni. Il termine previsto al comma 2 per concludere il procedimento è sospeso fino al giorno di effettivo svolgimento del contraddittorio. Il contraddittorio è eseguito con modalità da remoto solo nei casi in cui il soggetto abilitato provi un indifferibile e legittimo impedimento a presenziare fisicamente. Il soggetto abilitato, salvo i casi di assenza dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore, può richiedere il rinvio della data del contraddittorio per un massimo di una volta. In caso di assenza ingiustificata al contraddittorio, ARPA Lazio provvede, entro i successivi sette giorni, a darne comunicazione alla direzione regionale competente, per procedere alla sospensione del soggetto abilitato dall'elenco regionale.

9. Qualora ARPA Lazio rilevi nell'APE oggetto di controllo difformità tra i dati ed i parametri dichiarati nel portale APE Lazio e quelli utilizzati per l'emissione dell'APE stessa, può richiedere al soggetto abilitato di eseguire un nuovo calcolo con i dati di input completi e coerenti con quelli effettivamente dichiarati per verificare la correttezza sostanziale della classe energetica attribuita. Il termine previsto al comma 2 per concludere il procedimento è sospeso fino al giorno di ricezione della risposta da parte del soggetto abilitato.

10. In caso di esito positivo delle verifiche tecniche, ARPA Lazio procede alla chiusura del procedimento di controllo, attraverso una relazione conclusiva motivata e comunica l'esito al soggetto abilitato e alla direzione regionale competente.

11. In caso di esito negativo delle verifiche effettuate da ARPA Lazio, se non sussistono i presupposti per procedere alle ispezioni, redige una relazione conclusiva motivata indicando l'esito negativo, specificando se trattasi di caso di «non correttezza formale» o di «non correttezza sostanziale» e comunica l'esito al soggetto abilitato e alla direzione regionale competente per i successivi adempimenti.

12. In caso di esito positivo ai controlli e nei casi di «non correttezza formale» o di non «correttezza sostanziale» ove sia evidente la non dolosità del fatto, non sussiste l'obbligo di comunicazione e trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria non essendo configurabile la fattispecie della falsa attestazione rilevabile ai fini della responsabilità penale.



Art. 24.

Controlli di secondo livello: le ispezioni

1. Quando, all'esito delle verifiche tecniche effettuate da ARPA Lazio, secondo le procedure definite dall'articolo 23, risultino esiti potenzialmente anomali della classe e dell'indice di prestazione energetica, ARPA Lazio, ove possibile e necessario, procede alle ispezioni.

2. All'esito di cui al precedente comma ARPA Lazio effettua entro trenta giorni le ispezioni, al fine di verificare la correttezza tecnica degli APE, accertando in modo particolare la presenza di impianti termici presso gli immobili, l'esistenza del libretto dell'impianto e del rapporto di controllo e di efficienza energetica previsti nel regolamento regionale 30/2020, nonché, ove necessario, le caratteristiche tecniche dell'involucro.

3. L'ispezione è comunicata da ARPA Lazio al soggetto abilitato, tramite posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno quindici giorni. Il soggetto abilitato provvede, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, ad informare il proprietario o l'avente titolo dell'ispezione.

4. La data fissata per l'ispezione può essere modificata, entro i cinque giorni antecedenti, per non più di due volte, a seguito di richiesta motivata da parte del soggetto abilitato o del proprietario o altro avente titolo. L'ispezione deve svolgersi entro e non oltre i venti giorni successivi alla data originariamente proposta. I termini previsti nell'articolo 23 comma 2 sono sospesi dall'invio della comunicazione prevista al comma 3 fino alla stesura della relazione che descrive l'esito e, comunque, per non più di quarantacinque giorni calcolati dal giorno dell'ispezione.

5. L'ispezione può essere effettuata in modo congiunto con gli ispettori individuati dall'autorità competente prevista nell'articolo 2 del regolamento regionale 30/2020 e secondo le modalità indicate all'articolo 16 del medesimo regolamento, anche acquisendo gli esiti di eventuali accertamenti già effettuati dalle stesse. A tal fine ARPA Lazio può sottoscrivere specifici protocolli di intesa con le autorità competenti previste all'articolo 2 del regolamento regionale 30/2020.

6. Ove ARPA Lazio non riesca in alcun modo a procedere all'ispezione nei termini stabiliti dal comma 4, conclude la procedura di controllo dell'APE con esito negativo redigendo apposita relazione conclusiva motivata, specificando se trattasi di caso di «non correttezza formale» o di «non correttezza sostanziale» e comunica l'esito al soggetto abilitato e alla direzione regionale competente per i successivi adempimenti.

7. ARPA Lazio, conclusa l'ispezione, procede tempestivamente alla redazione del relativo verbale sottoscritto dall'ispettore e dal soggetto abilitato, o suo delegato, anche acquisendo gli eventuali esiti degli accertamenti svolti dall'autorità competente ai sensi del comma 5.

8. ARPA Lazio procede, nel termine di quarantacinque giorni dalla redazione del verbale previsto al comma 7, a redigere una relazione che descrive l'esito, positivo o negativo, del controllo, specificando in caso di esito negativo se si tratta di «non correttezza formale» o di «non correttezza sostanziale» e comunica l'esito al soggetto abilitato e alla direzione regionale competente per i successivi adempimenti.

Art. 25.

Esito dei controlli di secondo livello e sanzioni

1. A conclusione dell'attività di controllo dell'APE, ARPA Lazio redige una relazione che descrive l'esito positivo o negativo del procedimento di controllo, specificando, in caso di esito negativo, se trattasi di «non correttezza formale» o di «non correttezza sostanziale».

2. ARPA Lazio:

a) nel caso di «esito positivo», ne dà comunicazione al soggetto abilitato e alla direzione regionale competente;

b) nel caso di esito negativo per «non correttezza formale», ne dà comunicazione al soggetto abilitato e alla direzione regionale competente per i successivi adempimenti;

c) nel caso di esito negativo per «non correttezza sostanziale», ne dà comunicazione al soggetto abilitato e alla direzione regionale competente per i successivi adempimenti e, ai fini dell'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 192/2005, in armonia con la legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche e con la legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche:

1) accerta l'infrazione ed effettua la contestazione e la notificazione degli estremi della violazione al soggetto abilitato, per il pagamento in misura ridotta; trasmette anche, per via telematica, copia del verbale di accertamento alla struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative, unitamente alla documentazione comprovante la sua avvenuta notifica e l'avvenuto pagamento in misura ridotta, qualora comprovato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.r. 30/1994;

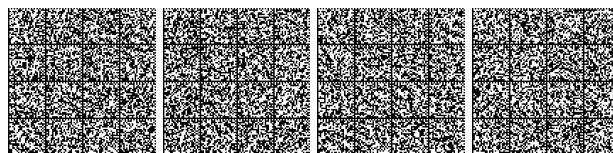
2) qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, trasmette, ai sensi dell'articolo 17 della l. 689/1981, il rapporto con la prova delle contestazioni eseguite o delle notificazioni, al comune nel cui territorio sono state commesse le violazioni, il quale procederà ad irrogare le sanzioni al soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 30/1994.

Art. 26.

Obblighi a carico del soggetto abilitato in caso di esito negativo dei controlli

1. Nei casi di esito negativo per «non correttezza formale» il soggetto abilitato, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, annulla e contestualmente sostituisce l'APE, con oneri a proprio carico, comunicando tempestivamente l'adempimento ad ARPA Lazio, alla direzione regionale competente e al proprietario o al committente come previsto all'articolo 6 comma 1. Decorso inutilmente il termine, senza che il soggetto abilitato abbia provveduto a sostituire l'APE, la direzione regionale competente procede, entro quindici giorni, alla sospensione del soggetto abilitato dall'elenco regionale.

2. Nei casi di esito negativo per «non correttezza sostanziale» il soggetto abilitato, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, richie-



de alla Direzione regionale competente l'annullamento dell'APE, con oneri a proprio carico, comunicando tempestivamente l'adempimento ad ARPA Lazio. Alla richiesta di annullamento il soggetto abilitato allega:

a) la dichiarazione resa dal proprietario o dal committente, ai sensi del d.p.r. 445/2000, di essere a conoscenza che l'APE, a seguito dei controlli effettuati da ARPA Lazio con esito negativo per «non correttezza sostanziale», sarà annullata;

b) in alternativa alla dichiarazione prevista al punto a) il soggetto abilitato può dichiarare, ai sensi del d.p.r. 445/2000 l'avvenuta comunicazione al proprietario o al committente che l'APE a seguito dei controlli effettuati da ARPA Lazio con esito negativo per «non correttezza sostanziale», sarà annullata;

c) i dati anagrafici del richiedente, i dati del proprietario o del committente, l'indirizzo e i dati catastali dell'immobile, il numero identificativo dell'APE e l'espresso riferimento all'esito negativo per «non correttezza sostanziale» dei controlli effettuati da ARPA Lazio.

3. Decorso inutilmente il termine, senza che il soggetto abilitato abbia provveduto a richiedere l'annullamento dell'APE, la direzione regionale competente procede, entro quindici giorni, alla sospensione del soggetto abilitato dall'elenco regionale e all'annullamento d'ufficio dell'APE. Nei casi di annullamento per esito negativo per «non correttezza sostanziale» l'APE cessa di avere efficacia e non è valido ai fini dell'attestazione della prestazione energetica dell'immobile a cui si riferisce.

Art. 27.

Sospensione dei soggetti abilitati

1. La sanzione della sospensione dall'elenco regionale viene comminata dalla direzione regionale competente:

a) in caso di assenza ingiustificata nel giorno fissato per il contraddittorio previsto nell'articolo 23 comma 8;

b) in caso di esito negativo dei controlli per «non correttezza formale» se il soggetto abilitato non procede nei termini all'annullamento con sostituzione dell'APE;

c) in caso di esito negativo dei controlli per «non correttezza sostanziale» se il soggetto abilitato non procede nei termini all'annullamento dell'APE.

2. La direzione regionale competente comunica la sospensione dall'elenco regionale al soggetto abilitato e all'eventuale ordine o collegio professionale di appartenenza, entro trenta giorni dalla comunicazione di ARPA Lazio, con la quale è accertata l'assenza ingiustificata da parte del soggetto abilitato o è accertato che a seguito dell'esito negativo dei controlli il soggetto abilitato non ha adempiuto all'obbligo di annullamento o annullamento e sostituzione dell'APE.

3. La durata della sospensione dall'elenco regionale e le modalità per la reintegrazione del soggetto abilitato sono determinati secondo i seguenti criteri e modalità:

a) al primo episodio, la sospensione ha durata di sei mesi dalla data di comunicazione; trascorso tale termine, il soggetto abilitato, senza la necessità di effettuare alcun corso abilitante, dovrà inviare apposita istanza per la reintegrazione alla direzione regionale competente;

b) al secondo episodio, la sospensione ha durata di dodici mesi dalla data di comunicazione; trascorso tale termine, il soggetto abilitato, senza la necessità di effettuare alcun corso abilitante, dovrà inviare apposita istanza per la reintegrazione alla direzione regionale competente;

c) dal terzo episodio, la sospensione ha durata di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione; trascorso tale termine, il soggetto abilitato dovrà inviare apposita istanza per la reintegrazione alla direzione regionale competente e dovrà, altresì, dimostrare di aver conseguito un corso di formazione conforme ai requisiti previsti nella deliberazione di Giunta regionale 398/2017.

4. La direzione regionale competente procede tempestivamente, e comunque entro trenta giorni dall'istanza del soggetto abilitato, alla reintegrazione dello stesso nell'elenco regionale.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 28.

Dati personali

1. Il trattamento dei dati personali relativi al titolare dell'APE, ai soggetti iscritti all'elenco regionale e al personale incaricato delle verifiche ispettive è consentito esclusivamente per le finalità di cui al presente regolamento e nel rispetto del regolamento n. 2016/679/UE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

2. Il trattamento dei dati richiesti ai fini dell'applicazione alle disposizioni del presente regolamento è obbligatorio. La Regione è titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 2016/679/UE. Al fine del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, LazioCrea Spa è nominata responsabile del trattamento secondo le istruzioni operative previste nella deliberazione di Giunta regionale 20 dicembre 2018, n. 840 (Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.a. per l'anno 2019. Adozione di Istruzioni operative per il Trattamento dei Dati Personali.) e successive modifiche.

3. ENEA è contitolare con la Regione del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 26 del regolamento n. 2016/679/UE per le finalità di condivisione del sistema informativo APE Lazio nonché degli APE comprensivi dei dati personali del soggetto certificatore con il sistema informativo nazionale (SIAPE).

4. I ruoli ed i rapporti di contitolarità del trattamento tra la Regione ed ENEA ai sensi dell'articolo 26 del regolamento n. 2016/679/UE possono essere disciplinati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 11 comma 4.



5. ENEA, nell'ambito della condivisione con la Regione del sistema informativo APE LAZIO di cui all'articolo 11 è individuata quale amministratore di sistema e provvede alla gestione e alla manutenzione del sistema stesso.

6. Relativamente alle finalità connesse alle ispezioni e verifiche tecniche ARPA Lazio è titolare autonomo del trattamento ai sensi del regolamento n. 2016/679/UE. Qualora il trattamento debba essere effettuato per conto del suddetto titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del medesimo regolamento n. 2016/679/UE e del d. lgs. 196/2003 e successive modifiche e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Art. 29.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni previste all'articolo 27 si applicano, in quanto più favorevoli, anche ai soggetti abilitati che, al momento di entrata in vigore del presente regolamento, risultano cancellati *sine die* dall'elenco regionale per non aver presenziato al contraddittorio indetto da ARPA Lazio. Ai fini della decorrenza del periodo di sospensione si tiene conto della data di cancellazione del soggetto abilitato.

Art. 30.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento Regionale 4 novembre 2021, n. 20 (Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici) e successive modifiche.

Art. 31.

Disposizioni finanziarie

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della l.r. 7/2018, le somme introitate a seguito del pagamento degli oneri di cui all'articolo 16, riversate ed iscritte nel bilancio

della Regione ai sensi dell'articolo 28 e nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 21 della l.r. 7/2018, sono destinate alla copertura dei costi:

a) per l'implementazione del sistema informativo APE Lazio e della relativa interconnessione con il registro previsto nella legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e successive modifiche, per un importo non superiore a euro 150.000,00 per ciascuna annualità;

b) per le attività di verifica e ispezione effettuate da ARPA Lazio, per un importo corrispondente alla restante quota non destinata per le finalità previste alla lettera a).

2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della l.r. 7/2018, agli oneri derivanti dal presente regolamento, concernenti le spese per l'implementazione del sistema informativo APE Lazio e della relativa interconnessione con il registro di cui alla l.r. 3/2016 e le spese per le attività di ispezione effettuate da ARPA Lazio, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel «Fondo per l'efficientamento energetico», di cui al programma 01 «Fonti energetiche» della missione 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», titolo 1 «Spese correnti», alimentato dalle somme derivanti dal pagamento degli oneri di cui all'articolo 16, versate all'entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 «Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti», del titolo 3 «Entrate extratributarie».

Art. 32.

Entrata in vigore

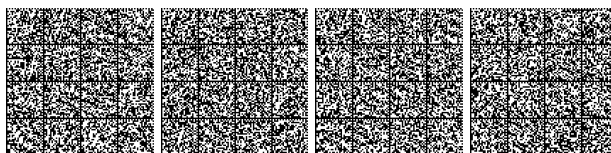
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis).

26R00064





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 6 0 7 1 8 *

€ 2,00

